

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Convalidamento delle elezioni di Brivio, Aragona e Caprino. = Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Continuazione del discorso del deputato Lanza in merito del progetto. = Relazione sull'elezione del generale Torre a Benevento, e proposta di annullamento, la quale è oppugnata dal deputato Massari, e sostenuta dal deputato Melchiorre — L'elezione è convalidata. = Relazioni sui disegni di legge per la costruzione di vetture cellulari, e per la convalidazione del decreto relativo al marchio degli oggetti d'oro e di argento nelle Marche, nell'Umbria e nelle Romagne. = Il deputato Lanza termina il suo discorso — Discorso del deputato Jacini in favore del progetto — Continua.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pom.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9708. La Giunta municipale di Antignano ricorda che quel comune trovasi in modo eccezionale soverchiamente gravato dall'imposta prediale, e fa perciò istanza onde venga dalla Camera respinto ogni progetto che sia per aumentarne il contributo.

9709. Il municipio di Alcamo raccomanda al Parlamento un suo voto diretto ad ottenere l'installazione d'un tribunale circondariale in quella città.

9710. La Giunta municipale di Saluzzo fa adesione alla petizione sporta dalla deputazione provinciale di Cuneo contro il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria.

9711. Nove ricevitori del lotto di Caserta chiamano l'attenzione della Camera sopra la circolare 24 dicembre 1863, colla quale il ministro delle finanze avrebbe arbitrariamente abrogate alcune importanti disposizioni della legge riordinativa del lotto testè votata dal Parlamento.

ATTI DIVERSI.

CASO. Prego la Camera di accordare l'urgenza alla petizione 9711, colla quale i ricevitori del lotto di Caserta reclamano contro la circolare del 24 dicembre, che restringe, in controsenso della legge, l'aggio concesso ai ricevitori del lotto.

(È dichiarata d'urgenza).

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti è invitato a venire alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Brivio nella persona del signor cavaliere Carlo Prinetti.

Questo collegio è composto di tre sezioni, cioè: Brivio, Oggiono e Miraglia.

Il numero degli elettori iscritti è di 622. Al primo squittinio intervennero 312 elettori; il cavaliere Carlo Prinetti ebbe voti 106, il signor Benedetto Cairoli 96, Cesare Cantù 41, Odoardo Kramer 40; voti dispersi 16, voti nulli 13.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge per essere eletto a deputato, si procedette allo squittinio di ballottaggio fra il cavaliere Prinetti e Benedetto Cairoli.

In questa votazione il cavaliere Prinetti ebbe voti 213, il signor Benedetto Cairoli 169; perciò il cavaliere Prinetti, avendo ottenuto maggior numero di voti, venne proclamato a deputato del collegio di Brivio.

Le operazioni furono regolari e non vi è alcuna protesta o reclamo; per conseguenza l'ufficio V vi propone per mio mezzo la convalidazione di questa elezione.

(È approvata).

LOVITO, relatore. A nome dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Aragona in persona del signor Giuseppe Cognata.

Il numero totale degli elettori iscritti ascende a 492; votarono 295. Diedero il voto al signor Cognata Giuseppe 275 elettori, a Garibaldi 13; i voti dispersi furono 6, nulli 1.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

Le operazioni elettorali procedettero regolarmente, non vi furono reclami di sorta; quindi l'ufficio VIII per mio mezzo vi propone la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva).

MASSARI, relatore. L'ufficio II ha esaminato il processo verbale delle operazioni del collegio elettorale di Caprino, e mi ha dato incarico di dare contezza alla Camera delle sue conclusioni.

Il collegio di Caprino si divide in tre sezioni; gli elettori iscritti sono 730. Al primo squittinio votarono elettori 312, dei quali 160 diedero il voto al signor Cesare Cantù, 128 al signor Finardi Angelo; i voti dispersi furono 13, nulli 11. In alcune schede il Cantù è indicato senza il nome di battesimo; e così anche avvenne per il signor Finardi. Ma, prima di tutto, è evidente che gli elettori intendessero dare il loro voto ad uno dei due concorrenti; in secondo luogo, quand'anche si facesse astrazione da queste schede, la proporzione numerica dei voti non ne verrebbe punto alterata. Dimodochè, per questi riflessi, non vi è da notare alcuna irregolarità.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si procedette allo squittinio di ballottaggio, al quale presero parte 425 elettori. Il signor Cesare Cantù ebbe voti 252, il signor Angelo Finardi 165. Dimodochè il signor Cesare Cantù venne proclamato a deputato del collegio di Caprino.

Le operazioni elettorali, come testè dicevo, sono in piena regola, e per conseguenza l'ufficio propone la convalidazione di quest'elezione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. Non essendovi altra relazione in pronto, si passerà all'ordine del giorno, che porta il seguito della discussione generale del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

L'onorevole Lanza ha la parola per continuare il suo discorso.

LANZA. Ieri quando venne chiusa la tornata, io stava dimostrando che la grande sproporzione, sia tra il numero dei contratti, sia tra il valore venale ricavato da compartimento a compartimento deve necessariamente aver alterato e viziato il valore venale complessivo.

Perciò io osservava che onde non occorressero errori era necessario almeno che vi esistesse una stretta perequazione nella stessa zona catastale; poichè quanto è maggiore la sperequazione, e minore il numero dei contratti, più grandi abbagli possono accadere. La qual cosa io tendeva a chiarire coi risultati ottenuti relativamente allo spoglio dei contratti nella vecchia Lombardia soggetta al censo antico, ora riguardo a quelle provincie dove vige il nuovo censo.

Lo stesso confronto io istituiva tra Parma e Piacenza soggette allo stesso censo. Potrei estendere gli esempi anche agli altri compartimenti.

In Napoli, Sicilia e Toscana, se voi esaminate il valore venale della lira censuaria, trovate che esso tra provincia e provincia dista a gradi piuttosto sensibili. Però è un fatto a considerarsi, che maggiore assai è la distanza tra valore venale di lira censuaria, e lira censuaria in questi tre ultimi compartimenti, di quello che lo sia nella Lombardia, e nelle provincie di Parma e Piacenza. Questo io credo si possa spiegare facilmente, quando si ponga mente che in questi ultimi compartimenti il catasto è di data più recente, conseguentemente minore deve essere la differenza che esiste tra lo stato attuale della coltura e il valore della proprietà, e lo stato in cui si trovava la proprietà quando fu fatto il catasto.

Si osserva poi un maggiore divario relativamente a questi tre compartimenti di fronte alla Toscana. E qui io credo pure vi sia una ragione che può spiegare la differenza che corre di minore divario nei valori venali della lira censuaria toscana a fronte di quelli dei suddetti compartimenti.

Io opino che ciò dipenda perchè lo spoglio dei contratti in Toscana non venne fatto ultimamente in pochi mesi e con precipizio, senza il necessario controllo, ma invece, secondo la consuetudine di quell'ufficio catastale, di mano in mano che contratti di compra e di vendita sono presentati alla registrazione. Mi pare che queste siano ragioni abbastanza plausibili per dimostrare il vero motivo della differenza che esiste nel diverso grado di perequazione che si osserva nelle provincie dei compartimenti che ho accennati e quella dei compartimenti che ho citati in seguito.

Un altro fatto che mi dimostra come il valore contrattuale non possa dare risultati approssimativi al vero, io lo desumo da un altro confronto il quale non posso fare a meno che di togliere dai due censi della Lombardia, per la semplice ragione che io non trovo in nessun altro compartimento censuario un rapporto preciso e autentico tra la lira censuaria e la lira effettiva, come colà esiste, dopo i lunghi studi fatti in questi ultimi anni da quella Giunta del censimento. Se voi gettate lo sguardo sulla pagina 148 del secondo allegato distribuito dalla Commissione parlamentare, dove appunto sono registrati i dati relativi all'operazione dello spoglio dei contratti, voi trovate che in Lombardia per le provincie soggette all'estimo antico lo spoglio dei contratti in numero di 9275 diede un valore venale di lire 43,602,965. Se voi applicate a questo valore venale il saggio d'investimento il quale venne determinato per questo compartimento in lire 3,1,971, voi troverete la rendita reale di quel valore venale ricavata dai contratti in lire 1,350,000.

Invece se ricavate la rendita dello stesso valore venale moltiplicando l'estimo totale relativo a questo valore venale, cioè lire 329,185, pel suo rapporto colla rendita effettiva, che è stato fissato in lire 6 17, invece

di ricavare la rendita effettiva stessa dei contratti, applicando l'interesse del tre e due, otterrete una rendita reale complessiva di lire 2,000,000 circa. Vale a dire col secondo calcolo, che per cento è basato sopra dati esatti, si ricava una rendita superiore ad un terzo della prima ricavata dai contratti e dal saggio.

Questo stesso fatto si verifica anche relativamente al censo nuovo. A tale proposito, senza ripetere minutamente le operazioni, mi limiterò a fornire i risultati dai quali si vedrebbe che ricavando la rendita effettiva mediante l'applicazione del saggio al valore contrattuale, si avrebbero lire 484,000 di rendita complessiva; invece ricavandola dall'applicazione del rapporto della lira censuaria nuova alla lira effettiva, cioè di 1 a 2 01, ammesso pur anche dal deputato Possenti, si avrebbe la somma di lire 940,000, ossia lire 256,000 in più del calcolo precedente.

A me pare che questo sia anche un confronto il quale comprova sempre più quanto debba essere stato incerto e distante dalla verità il ricavo della rendita effettiva mediante i contratti.

Io non vi parlerò, signori, di quello che, a cagione di esempio, possa essere succeduto nel compartimento modenese, giacchè non rinvenni alcun dato fra quelli che ci vennero somministrati dalla Commissione parlamentare. Non so davvero comprendere perchè la Commissione avendo potuto fornire le altre nozioni che, a mio avviso, spargono molta luce sull'andamento delle operazioni, abbia addirittura taciuto sopra ai dati che riflettono il compartimento di Modena.

È vera forse la voce che corre che colà alcuni circondari siano stati dimenticati affatto; e che nessun contratto siasi raccolto per ricavarne il valore venale e quindi la rendita netta, e siasi alcuni circondari o comuni assimilati per analogia ad altri? Io non oso affermarlo. So però che persone, le quali possono essere molto informate, dichiararono che assolutamente alcuni circondari furono obliati.

Quanto alle antiche provincie, anche qui io non veggio se non indicato il numero dei contratti, il loro valore venale medio, poi si passa immediatamente a dare il valore venale complessivo per circondario. Manca invece l'elemento essenzialissimo dell'estimo censuario. È ben vero che si dice che non esiste, almeno per molti comuni, un estimo censuario, ma solo un allibramento, e che egli è appunto su questo che si è praticata l'operazione; ma siccome questo allibramento varia da comune a comune, così si soggiunge che si è dovuto praticare questa operazione comune per comune, cioè raccogliere un certo numero di contratti, il cui valore fosse in una data proporzione con tutto il valore territoriale, e cercare l'allibramento relativo a questi contratti, e poi, mediante l'allibramento generale del territorio, ricavare l'incognita, cioè, il valore venale generale del territorio; che fatta questa operazione, comune per comune, si vennero raccogliendo i dati relativi al valore venale dei beni d'ogni comune e si addizionarono per circondario; che con

quelli dei circondari si compose il valore venale della provincia, e quelli delle provincie si sommarono a loro volta per ricavare il valore venale del compartimento.

Questa sarebbe stata l'operazione lunga e minuta che si sarebbe praticata, al dire della Commissione, per ottenere la rendita reale del compartimento ligure-piemontese, meno per le provincie ex-lombarde che formano una zona catastale a parte.

Or bene, se appaiono intricate, difficili e soggette a variazioni e ad errori le operazioni praticate per gli altri compartimenti, dove esiste una rendita censuaria, quali non dovranno essere state le difficoltà incontrate, e quali gli errori necessariamente commessi per fare questo computo della rendita reale nel compartimento ligure-piemontese? Chi conosce che cosa sia allibramento, ed in quante forme diverse, e di moneta e di misura, esista in diversi comuni dello Stato, potrà facilmente arguire quali operazioni lunghe, minute e intricate, quindi soggette a molteplici abbagli abbia dovuto attraversare per giungere al suo termine, e Dio sa come. Ma vi ha di più; è un fatto che non si può negare (qualunque possa essere l'opposizione riguardo a questo asserto, il quale venne già messo innanzi in alcune scritture, e che io qui ripeto perchè son convinto che è conforme alla verità); ed è questo che non è esatto il dire che in tutti i contratti di compra e vendita vi sia l'allibramento relativo ai beni contrattuali compresi in questi contratti; soggiungerò anzi che nella massima parte dei casi, non esiste, e lo dichiaro, perchè, avendo io assunto informazioni da persone perite, da parecchi notai molto avviati, i quali, nella lunga loro carriera poterono stipulare una gran quantità di contratti, mi asserirono che quasi mai in essi si inserisce l'allibramento...

Voci al centro. Mai!

LANZA. Quasi mai almeno. Or bene, io non nego la possibilità di conoscerlo; ciò nonostante io so che rovistando i registri catastali, si può a furia di ricerche trovare l'allibramento che sia riferibile a quei beni: ma, signori, qual operazione è questa? Come si fa a riscontrare immediatamente l'allibramento assegnato a quei dati beni compresi in un contratto quando non vi è nessun numero di rapporto o di matricola? A me pare, o signori, che non è possibile di poter risolvere questa difficoltà; e per conseguenza si è dovuto usare una larghissima tolleranza riguardo l'interpretazione dell'allibramento per simili contratti.

Ma vi ha di più ancora: raccogliendo i valori dei medesimi, non è egli vero che nei beni relativi a queste convenzioni se ne potevano trovare di quelli censiti e di quelli non censiti? Non è egli vero che senza distinzione tra questi si è preso il valore integrale del contratto? E come si poteva fare diversamente quando non vi esiste alcuna distinzione nei contratti tra proprietà censite e proprietà non censite? Dunque come si è potuto trovare l'allibramento che non esiste di questi beni non censiti? È cosa assolutamente impossibile.

V'ha un'altra considerazione. Se mai fosse vero che si fosse potuto compiere esattamente questa operazione del ricavo della rendita effettiva comune per comune, mediante un numero sufficiente di contratti, mediante un allibramento bene designato dei beni contrattuali e l'allibramento totale d'ogni comune; con questi tre termini si sarebbe con facilità trovata l'incognita, cioè il valore generale dei beni del territorio, ed in questo caso sparirebbe la più grave delle difficoltà che s'incontra in queste antiche provincie, poichè noi avremmo il lavoro compiuto per la perequazione interna del Piemonte e della Liguria e non resterebbe più che ad applicare alla rendita effettiva di ogni comune l'aliquota d'imposta. Io non vedo che vi potesse essere ostacolo a che quello che ci preme di più, cioè di togliere una profonda sperequazione nel Piemonte e nella Liguria, fosse subito operato. Ma io sarei curioso, o signori, di aver sotto gli occhi un allegato in cui l'operazione fosse tracciata in modo da poter vedere comune per comune di quanti contratti si fece lo spoglio, quale ne sia il valore venale e l'allibramento, quale il valore venale del territorio. Io credo che sarebbe molto istruttivo questo allegato per dimostrare fino a che punto l'operazione sia stata ben condotta.

È vero che ciò che manca negli allegati ufficiali si può sino a un certo punto rinvenire in una memoria alla quale, quantunque non abbia un carattere ufficiale, pure io do egualmente molta importanza, sia per la stima che professo all'autore di essa, sia anche perchè egli ebbe parte principale nella Commissione governativa dove riuscì di fare prevalere uno dei tanti suoi progetti su tutti quelli de' suoi colleghi, talchè è naturale che meriti maggior riguardo e maggior fiducia.

Or bene, che cosa fece l'onorevole Possenti, a cui faccio allusione, in una delle sue memorie che ha pubblicato sul progetto di conguaglio, ed intitolata: *Dilucidazione del nuovo riparto d'imposta fondiaria assegnato al Piemonte e Liguria?*

Egli prese la rendita censuaria creata fittiziamente dalla Commissione governativa per le provincie piemontesi e liguri, e la ripartì per tutti i comuni e circondari in proporzione del rispettivo allibramento.

Io ben suppongo che l'abbia ripartita in ragione dell'allibramento comunale, e quindi abbia sommato assieme tutte queste porzioni di rendita fondiaria ottenuta con una cifra omogenea, e così abbia trovata la rendita censuaria fittizia per ogni circondario, come appare dall'allegato annesso a quel suo lavoro.

Qui, o signori, parmi opportuno di fare una breve digressione sopra questa rendita censuaria ipotetica immaginata dalla Commissione governativa, la quale sollevò tante censure.

Taluni tolsero occasione da questa creazione, che non parve basata sopra alcun fatto positivo, ma invece unicamente calcolata in un modo arbitrario, in ragione cioè del decuplo dell'imposta fondiaria principale e centesimi addizionali ordinari per appuntare il

lavoro della Commissione ministeriale, supponendo che questa rendita censuaria così creata arbitrariamente abbia potuto alterare gravemente il risultato finale; cioè a dire aggravare il contingente d'imposta assegnato a queste provincie.

Or bene io credo, o signori, che qui sia occorso un equivoco.

È naturale che la creazione di questa rendita fittizia dovesse ingenerare quel sospetto. Non si poteva comprendere dapprima che questa rendita censuaria non dovesse servire per trovare la rendita effettiva, vedendo che difatti negli atti della Commissione ministeriale si trovano parecchie tavole nelle quali i calcoli per ricavare la rendita effettiva delle provincie piemontesi e liguri si fondano sopra quella rendita censuaria fittizia corrispondente al decuplo dell'imposta rurale. Ma da quanto io abbia potuto conoscere, quella rendita immaginaria non ha alcun valore reale, nè esercita alcuna influenza sui risultati dell'imposta; quindi io non annetto veruna importanza a questa creazione. Io credo che fu fatta per puro lusso, unicamente per una specie di euritmia statistica, onde mettere in confronto con dati uniformi le cifre relative ai diversi catasti, allo scopo di avere elementi uniformi per istituire i confronti fra i vari compartimenti.

Non è men vero però che lo avere istituita detta rendita censuaria in un dato rapporto colla imposta erariale e colla rendita effettiva piuttosto che in un altro deve avere avuto il suo motivo, ed io lo ravviso nell'idea preconcepita dell'autore che difatti l'imposta ora pagata dalle antiche provincie sia il decimo di quella tal rendita fittizia, e perciò del 7 circa per 100 della rendita reale come emergerebbe dai succitati rapporti.

Ma quella sarebbe una supposizione gratuita ed evidentemente erronea, la quale è smentita da tutti i periti. Tutti coloro che hanno trattato la materia relativa al censo piemontese, e prima e dopo la presentazione di questo progetto di conguaglio, sieno dessi favorevoli o contrari, tutti vi diranno che se nel Piemonte e nella Liguria v'ha una disuguaglianza enorme nel riparto dell'imposta, di guisa che l'aliquota varia fra il 3 ed il 24 per 100, presenta però una media che eccede il 10 per 100 sulla rendita nitida. Questo è incontestabile: vi sono molti che pagano il 3, mentre altri forse soltanto pagano l'uno per 100; ma ve ne sono poi parecchi che corrispondono il 10, il 15, il 20, il 25 per 100 della rendita effettiva.

Se tale fu quale io suppongo l'intuizione e l'intendimento di quei commissari che crearono la succennata rendita censuaria fittizia pel Piemonte, essi rivelarono un apprezzamento inesatto che può però spiegare e far comprendere altri abbagli commessi in seguito negli apprezzamenti più o meno arbitrari dei valori venali e della rendita effettiva di questo compartimento.

Non mi soffermerò più a lungo su questa malaugu-

rata rendita fittizia applicata al compartimento piemontese, giacchè mi pare veramente che non ne valga la spesa, non potendo essa, dall'uso che se ne fece, influire in alcun modo sul risultato finale dell'operazione di congruaglio.

Da tutte le esposte considerazioni relative alla diversa proporzione dei contratti nei vari compartimenti ed alla diversa entità del valore venale dei medesimi sul valore totale dei singoli compartimenti, io conchiudo che, nella condizione attuale dei catasti italiani, non si può da una tenue quantità di valori contrattuali in rapporto all'estimo trovare il valore venale complessivo con alquanto precisione, e che almeno era necessaria una gran massa di contratti per ogni compartimento, ed anche il concorso dei contratti di affitto, per accrescere la parte certa e nota quale è quella che si ricava dai contratti spogliati, e diminuire la parte ignota e variabile, quella cioè che si cerca di trovare, del valore complessivo dei beni di un dato compartimento; che infine la logica dei fatti analizzati mi conduce a pensare che dove vi fu minor copia di valori contrattuali e di contratti, ivi minore deve risultare il valore venale compartimentale.

A sostegno di queste mie considerazioni, mi si permetta di aggiungere l'avviso della Commissione, la quale riguarda appunto gli errori che possono essere stati commessi per le cagioni che io ho fin qui accennate.

La sua relazione a pagine 26 e 27 si esprime nei seguenti termini:

« E questi errori nel caso nostro hanno dovuto anche provenire in gran parte dall'istessa maggiore sollecitudine con cui fu condotto a fine il lavoro. Essi a due punti ponno specialmente ridursi: alla diversa proporzione che vi può essere da compartimento a compartimento, tra la quantità dei beni dedotti in vendita e quella dei beni esistenti; alla maggiore o minore diligenza con cui si compulsarono i contratti, eliminando quelli in cui il prezzo non può tutto esprimersi in denaro, perchè ne formano elemento alcuni vantaggi speciali, come creazione o cessazione di servitù, rinunzie di diritti, transazioni, ecc.

« Ora la prima cagione di errore sarebbe grave quando si volessero applicare i risultati del sistema a piccole zone di territorio confrontate tra loro, ma perde molto d'intensità quando si tratta di operare su grandi masse, su vasti territori a cui si applicano assai più razionalmente i risultati medii nel quale trovano il loro compenso le eccedenze in più od in meno. La seconda cagione di errori noi non possiamo affatto escluderla, perocchè la stessa Commissione del Ministero non ebbe sott'occhio i contratti, i quali furono invece compulsati e registrati presso gli uffici provinciali. La vostra Commissione non ha potuto che rendersi conto delle forme sulle quali era stato condotto il lavoro, ispezionando le cedole descrittive trasmesse da ciascun compartimento, sopra i modelli e le istruzioni impartite all'uopo, in cui le parti contraenti, il

notaio, le località, il prezzo e l'estimo censuario si trovano regolarmente annotati, e verificando i calcoli nelle tabelle di riassunto da cui si ebbero i risultati dei valori venali e del reddito netto corrispondente all'estimo di ciascun circondario. »

Ora in che modo la Commissione cercò di coprire od attenuare gli errori che non si possono assolutamente disconoscere? Essa dopo avere ammessi gli sbagli quando si istituiscono i computi sopra una piccola zona, dice che, se invece si fanno sopra una vastissima estensione territoriale, tali errori si compensano, perchè gli errori in meno e gli errori in più si compenseranno. Per verità non so chi possa a ragione dichiararsi soddisfatto di questo trovato. Sta il fatto degli errori parziali, ma è ipotetico e casuale affatto il compenso.

Se si trattasse di una semplice misura di terreni, se si trattasse di fare un computo riguardo ad un'operazione che richiedesse dei dati che fossero affatto omogenei, analoghi e semplici, se si trattasse di una specie di equazione aritmetica, comprenderei ancora la probabilità della compensazione; ma quando invece si tratta di un'operazione così complicata come questa in cui bisogna aver presenti tanti elementi svariati, molteplici ed eterogenei, tante condizioni diverse di censo, di saggi d'investimento, di coltura, ecc., non è possibile tener buona la teoria adottata dalla Commissione. Come mai è possibile che, se quest'operazione è sbagliata in più comuni, possano questi errori correggersi quando sommate assieme i risultati di tutti i comuni? Ma non è egli vero invece che in un'operazione di questa fatta è assai meno facile che si commettano errori se circoscritta in piccolo territorio che in uno più esteso?

Infatti voi trovate nel comune o nel circondario, almeno approssimativamente, le stesse qualità di coltura, le stesse condizioni economiche pel saggio degli interessi: avete un catasto presso a poco eguale, perciò le disuguaglianze e gli sbagli sono meno facili; ma se ammettete che ciò nonostante siansi questi sbagli commessi in queste ristrette località, con quale logica potete concludere che spariscono facendo il calcolo sopra un grande numero di comuni, ossia sopra un compartimento intiero? Io confesso che questo miracolo non lo so comprendere.

Un'altra avvertenza io debbo fare, la quale, a parer mio, è necessaria per avvertire ad un altro errore che io suppongo sia accaduto nelle operazioni eseguite per ricavare la rendita reale.

Io scorgo che in molti compartimenti i calcoli per ricavare il valore venale dei fondi, e quindi la rendita effettiva, si fecero promiscuamente sia per le case, sia per i terreni; in alcuni pochi invece si tennero separati questi due enti catastali.

Sono distinti per la Sardegna, per le antiche provincie liguri-piemontesi e pei due terzi circa della Lombardia. Li abbiamo invece misti per il rimanente

della Lombardia, il Napolitano, il Siciliano, la Toscana, Parma e Piacenza.

Or bene, credete che questa confusione dei due enti catastali non abbia recato assolutamente nessuna essenziale mutazione nei risultamenti finali? Credete che sia la stessa cosa fare il confronto separatamente, o farlo promiscuamente?

Io tengo per fermo che, dopo il discorso pronunziato nella prima seduta dall'onorevole Bellini, nessuno contesterà che una differenza vi esiste, e che questa si risolve in una diminuzione di rendita e quindi d'imposta pei compartimenti dove i calcoli sono stati fatti cogli enti catastali misti, cioè a dire coi fabbricati uniti ai terreni.

Questo divario apparisce in modo, a mio avviso, lampante, più ancora che dalle parole scritte nella relazione, dall'allegato G che venne annesso alla relazione riguardo alle provincie ex-pontificie. Ivi emerge chiaramente che facendo i calcoli a enti distinti, cioè separando i fabbricati dai terreni, la rendita effettiva che si ricava ammonta a 111,942,000. Invece se il calcolo si eseguisce a enti catastali misti, discende a lire 104,933,000 secondo i calcoli della Commissione, e, secondo quelli da me istituiti, soltanto a 98,132,235 50; ma di questa ultima differenza io non intendo di fare molto caso, non importando al mio assunto.

È superfluo esporre le ragioni che conducono a questi risultati, giacchè non sono contestati; del resto emergono chiaramente, quando si consideri che in questi compartimenti, come credo in quasi tutti gli altri, la lira censuaria dei fabbricati è più elevata della lira censuaria dei terreni, e perciò la prima si avvicina assai di più alla lira reale effettiva, di quello che si avvicini la lira dei terreni. Inoltre generalmente il saggio di investimento dei fabbricati si calcola in un grado alquanto minore di quello che si calcoli per i terreni; l'aliquota d'imposta risulta anche maggiore per quelli che per questi, di guisa che si scorge da queste differenze che il valore venale della lira censuaria ed anche la rendita effettiva di ogni unità di valore censuario, risulta maggiore per i terreni che per i fabbricati.

Se questi vantaggi relativi ai fabbricati che riducono la loro rendita effettiva si comunicano ai terreni, i quali sono catastati sopra tre basi, mediante l'aggregazione di entrambi gli enti catastali, ed assumendo le medie dei dati rispettivi, allora ne viene che ribassa anche la rendita effettiva dei terreni, e discende tanto più quanto è più grande la proporzione del valore reale dei fabbricati estratta dai contratti rimpetto a quella dei terreni.

Questo fatto non è contestato da nessuno per quanto riflette il catasto delle provincie ex-pontificie. Rimane quindi a vedere se questa diminuzione di rendita, che proviene dal confondere insieme i due enti catastali, sia unicamente limitata alle Romagne, oppure se non si avveri per tutto od almeno in maggior parte nei com-

partimenti che non hanno la separazione del catasto delle case da quello del terreno.

L'onorevole Possenti non contesta in nessun modo questa verità dei vantaggi che ridondano a beneficio di quei compartimenti dove esiste la mistione dei due enti catastali. Egli nel suo brioso opuscolo intitolato: *Difesa del conguaglio*, dove ha esaurito ogni specie di argomento solido, e anche scherzevole, a pagina 61, parlando delle provincie romagnole, così si esprime:

« Il risultamento dei calcoli ad enti indistinti presenta per queste provincie una rendita minore del 6 1/4 per cento. » — E diffatti sarebbe quella che risulterebbe dalla differenza che io ho accennato tra la rendita venale effettiva ottenuta ad enti misti e la rendita effettiva ottenuta ad enti separati. — « Dunque, ogni rendita è minore del 6 1/4 per cento da quella calcolata ad enti distinti; non è però da credersi che i risultamenti finali possano presentare differenze di tanta entità per nessun altro dei compartimenti, e neppure per quello delle stesse provincie ex-pontificie.

« Infatti tali differenze procedono dalla combinazione di tre cause cioè: 1° dal minore rapporto che ha in tutti i catasti la rendita effettiva colla censuaria pei fabbricati che non pei terreni; 2° dalla minore entità dei valori totali dei fabbricati in confronto a quelli dei terreni che presenta ogni compartimento; 3° dalla sproporzionata eccedenza di contratti di fabbricati a paragone di quelli dei terreni, e specialmente dal fatto che gli spogli dei contratti, avendo avuto luogo nelle città e comuni di maggiore popolazione, ivi i contratti di compra-vendita di fabbricati eccedevano la proporzione di entità che hanno coi terreni.... »

« Ma tali cause dal più al meno si verificarono in tutti i compartimenti, salvo per il Piemonte e la Sardegna e 3/4 di Lombardia, per cui la loro azione sui calcoli del valore venale e della rendita degli stabili si estese, quale più quale meno, su tutti, e se potè avere per risultato di diminuirne la rendita assoluta, assai più debolmente influì per variarne la relativa, che è quella che in ultimo risolve la questione.

« È però innegabile che un tal fatto viene a gravitare sui compartimenti di Piemonte e Sardegna e sui tre quarti di Lombardia, la valutazione dei cui terreni non provò il beneficio dovuto alla mescolanza dei due enti congiunta colla proporzionale eccedenza dei fabbricati, ma siccome l'effetto finale della loro distinzione sarebbe stato un aumento del valore venale del compartimento a contratti misti, e quindi una diminuzione dei saggi..... »

Dunque è un fatto che uno dei commissari più versati e più competenti in questa materia ammette che la promiscuità degli enti catastali ha prodotto una diminuzione di rendita a favore dei compartimenti a enti misti, e per conseguenza un aggravio relativo a danno di quei compartimenti a enti separati.

Se noi consultiamo poi i catasti di questi diversi paesi, ci convinciamo sempre maggiormente che nel

calcolare la rendita necessaria di questi due enti, non si procede colla stessa misura, avendo ovunque la rendita lorda subito delle riduzioni maggiori pei terreni che pei fabbricati, da cui risultare doveva una rendita censuaria dei primi meno elevata di quella dei secondi, come venne già accennato.

Questo pertanto pare a me un fatto oramai incontrovertibile.

Ma gli scrupoli di giustizia dell'onorevole Possenti si estesero a tal punto che egli riconobbe che questo divario di rendita effettiva esiste per la stessa causa anche per quella terza o quarta parte della Lombardia retta a censo nuovo, dove gli enti catastali sono pure amalgamati.

Io trovai infatti che nel precitato suo opuscolo egli si esprime a questo modo a pagina 62 :

« Nei rapporti speciali di Piemonte e Lombardia debbo osservare che nell'esagerata ipotesi che per la mistione dei due enti quanto agli stabili di nuovo censo potesse il valore venale crescere il 5 per cento, ossia di 45 milioni, la rendita non aumenterebbe che di lire 1,350,000 e l'imposta di 166,000 lire, e che tale aumento è più che compensato nel contingente assegnato dalla Commissione ai fabbricati di vecchio censo in lire 2,366,229, perchè un tale contingente venne valutato su una rendita di fabbricati di lire 20,298,310, ossia su quella rendita che venne calcolata nel 1862 dall'ufficio della tassa sulla rendita, mentre quella che fu calcolata nel 1852 si limitò a lire 17,658,380. All'invece in Piemonte la rendita *fabbricati* assentata nel 1852 fu di lire 35,928,319, e quella del 1862 si limita appena a lire 36,457,012, mentre è notorio che dal 1852 al 1862 aumentò in una misura assai maggiore; e se la Commissione nel subriparto di Lombardia avesse calcolata la rendita de' fabbricati nella sola cifra di lire 18 milioni a cui salirebbe tenendo la proporzione del Piemonte, l'imposta *fabbricati* si sarebbe diminuita e quella dei terreni accresciuta di lire 266,000 anzichè di sole lire 166,000. »

Ecco in che modo crede il Possenti che vi possa essere pel Piemonte un compenso riguardo al vantaggio che gode la rendita effettiva del censo nuovo di Lombardia per l'unione dei due enti catastali. Egli trova che ammesso perciò un beneficio per la parte lombarda netta dal censo nuovo, tuttavia il Piemonte avrebbe già un abbondante compenso nella inesattezza delle consegne. Io non mi sarei occupato di questa questione, che è incidentale e di lieve momento, cioè del divario che possa esservi riguardo al censo nuovo di Lombardia e del Piemonte pei fabbricati, se non mi fosse parso di rilevare un errore di fatto che è sempre bene correggere.

L'onorevole Possenti partì dal dato che la rendita effettiva consegnata in Piemonte nel 1852 fosse di lire 35,928,000 e che quella del 1862 sia stata solamente di 36,450,000; quindi deduce che le consegne fatte in Piemonte necessariamente diedero risultati minori del vero, che non in Lombardia, giacchè in quest'ultima

provincia nello stesso spazio di tempo la rendita dei fabbricati sarebbe aumentata da 17 a 20 milioni.

Or bene, io rimasi sorpreso da questa allegazione del deputato Possenti, giacchè è incontestabile che tutti gli anni dal 1852 in poi in Piemonte si è sempre fatta la revisione dell'estimo dei fabbricati, e che sempre vi ebbe aumento. Dunque io non sapeva spiegarvi come ciò non ostante la rendita dei fabbricati fosse solo aumentata di qualche centinaio di mila lire, mentre in Lombardia sarebbe cresciuta di tre milioni!

Io ritengo quindi che qui vi è stato un errore di fatto per parte dell'onorevole Possenti. Io credo che egli inavvertentemente ha preso materialmente la cifra relativa alla rendita effettiva consegnata in Piemonte nel 1852, o per dir meglio nell'anno 1853, senza dedurre la parte relativa al ducato di Savoia ed alla contea di Nizza, e che invece per l'anno 1862 abbia preso la rendita riferibile solo alle provincie antiche che fanno parte del regno d'Italia.

Infatti a me risulta da' dati ufficiali che nel 1853 la rendita effettiva dei fabbricati, consegnata in Piemonte, per le provincie che or fan parte del regno italiano, non è stata di 35 milioni, ma di 32,484,429; che invece nel 1862 era di 36,655,269; da tali cifre, le quali sono esatte, risulta che l'aumento della rendita *fabbricati* fu in quel decennio di lire 4,170,840; perciò non ha alcun fondamento l'allegazione dell'onorevole Possenti, e scompare quindi il vantaggio che intendeva regalare al Piemonte in compenso del beneficio reale arrecato al predio lombardo di nuovo censo nei computi fatti ad enti indistinti per ricavarne la rendita, il quale beneficio calcolato da lui in lire 166 mila di minore imposta sta sempre fermo.

E per dir vero sembrami un po' strano che in Piemonte, paese libero, dove si pagava assai volentieri per la causa nazionale, la consegna dovesse essere stata fatta meno esatta che in un paese dove si pagava con una certa resistenza ad un Governo straniero ed oppressore; difatti abbiamo veduto qui in Parlamento a dichiarare, quando si discusse la legge sulla ricchezza mobile, che il poco frutto che dava l'imposta sulla rendita in Lombardia, proveniva dacchè i cittadini si rifiutavano di fare le consegne ad un Governo che si serviva dei loro danari per opprimerli, per ischiacciarli, insomma per soffocare gli spiriti italiani. Dunque mi pare che l'errore è abbastanza dilucidato, e che questo compenso, in realtà, non esiste.

Ma lasciamo da banda questo incidente che è affatto speciale e torniamo alla quistione generale, la quale consiste nell'indagare se veramente nei compartimenti ove gli enti catastali sono stati tenuti mescolati assieme, siane ridonato vantaggio nel determinare la loro quota di rendita e d'imposta; dalle considerazioni fatte e dalle autorevoli testimonianze citate parmi chiaramente provato.

Io calcolerò questo vantaggio in limiti assai moderati, cioè quel tanto che il Possenti concede godano i

beni soggetti al censo nuovo di Lombardia, ed è il risultato della diminuzione del 5 per cento, del valore venale dei beni stabili, il quale per i catasti ad enti misti ascende a circa 12 miliardi, applicando a questi un aumento del 5 per cento si otterrebbe un valore venale maggiore per tutti i compartimenti a enti catastali misti di 600 milioni, il che darebbe, se non mi sbaglio, una rendita al 3 per cento di 18 milioni. Ora, da una rendita di 18 milioni si avrebbe dato, se non prendo equivoco, un'imposta, in ragione dell'11.660 per cento, maggiore di circa due milioni.

Se adunque esiste questo errore, come è ammesso da persone peritissime, vuol dire che i compartimenti ad enti indistinti avrebbero vantaggio di un disgravio di due milioni, il quale sarebbe per conseguenza sopportato sia dai due terzi della Lombardia, sia dall'intero Piemonte e Liguria.

Che un vantaggio reale vi sia a favore di quei compartimenti la cosa è per me ancor più evidente, per l'insistenza messa anche dai commissari di quei compartimenti perchè non si separassero i fabbricati dalle case; e la ragione che ne trovo negli atti è appunto questa: che sarebbero stati danneggiati qualora i calcoli si fossero fatti a enti distinti. Dunque è ammesso anche dagli interessati il beneficio risultante dalla mescolanza fatta. Si tratta ora di metterci d'accordo sull'entità del disgravio, se sia del 6 1/4 come è stimato per le Romagne, o se sia del 5 per cento come è stimato per la parte del territorio lombardo soggetto al censo nuovo, o se sia del 4. Certo è che un vantaggio vi deve essere, e questo vantaggio comune al maggior numero di compartimenti non può che ricadere a danno di tre compartimenti: Sardegna, antiche provincie e tre quarti della Lombardia, i quali dovrebbero sopportare insieme di tanto il maggior aggravio, quanto è il disaggravio che ridonda a beneficio di quegli altri.

Ma altra disuguaglianza mi pare d'aver scorto ancora nell'appuramento della rendita effettiva tassabile dei diversi compartimenti, e consiste in ciò, che furono esclusi dalla rendita censuaria imponibile tutti i beni così detti esenti e privilegiati sia dell'ex-pontificio, sia di Parma e Piacenza, sia di Sardegna.

Per l'ex-pontificio si escluse, come appartenente a beni esenti e privilegiati, un estimo di 3,478,000 sopra un estimo di 47,149,000; per le provincie di Parma e Piacenza si escluse un estimo di 941,000 sopra un estimo generale di 12,886,000; per la Sardegna si escluse un estimo di 1,446,000 sopra un estimo di 19,252,000.

Voi vedete, o signori, che questa deduzione ha diminuito, avuto riguardo ai debiti rapporti tra l'estimo e la rendita effettiva, ha diminuito di altrettanto la rendita effettiva, e per conseguenza ha diminuito l'imposta a quei compartimenti.

Se vi fosse stato modo di eliminare da questa misura generale tutti i beni esenti dall'imposta in ogni compartimento per tutti, non ne verrebbe alcun male; ma ciò non potendosi eseguire in tutti i catasti, ne

consegue un danno a carico di quei compartimenti, dove vi sono beni censibili e non censiti: giacchè, che cosa ne avviene? Ne avviene questo fatto che, dove si è fatta la deduzione di tutti i beni esenti e privilegiati, la nuova aliquota d'imposta non si applica che sui beni censiti, i quali già pagano sin d'ora una tassa; invece nei compartimenti, dove esistono beni non censiti, vi dimostrerò che, siccome questi non pagano, e non possono essere assoggettati a tassa fintantochè non siano censiti, la loro quota cade a carico dei beni censiti; vi dimostrerò che col sistema dei contratti che si è seguito, avete compresi in questi tali compartimenti, dove esistono beni non censiti, anche questi nel valore venale compartimentale, e allora ne viene di conseguenza che siccome questi non pagano, la loro quota ricade a carico dei beni i quali pagano, ed aumenterà perciò l'aliquota della loro imposta.

Io credo che studiando alquanto la questione, facendone un esame meno superficiale, forse molti che ora credono un paradosso la mia proposta, la troveranno ragionevole. Nel Piemonte, e credo anche in altre parti, come nel Napoletano e nella Sicilia, esistono beni i quali non furono consegnati e che per ciò non sono compresi nel catasto. Raccogliendo il valore venale risultante dai contratti, potete voi fare la separazione dei beni che sono stati catastati da quelli che non lo furono? È impossibile. Di necessità il valore venale che è espresso in questi contratti si riferisce tanto a beni censiti, quanto a beni non censiti. Servendovi dell'elemento del valore venale, contrattuale e dell'estimo per trovare il valore venale generale del compartimento, non è egli vero che nel fare l'equazione otterrete un prodotto che necessariamente comprenderà anche il valore de' beni non censiti? Non si raggiungerà l'intero valore di questi beni, lo ammetto, per la ragione che manca nell'estimo l'allibramento dei beni non censiti, ma se ne otterrà una buona parte per essersi compreso nel valore venale dedotto dai contratti anche quello dei beni non censiti.

Credo di trovare un appoggio autorevole, una prova di quest'asserzione, nella relazione stessa dell'onorevole Allievi. Infatti a pagina 29 si legge:

« Ma questa inesattezza rispetto alla superficie geografica ed alla produttiva o censita, e le erronee indicazioni che hanno potuto provenirne, ancora non influiscono sensibilmente a togliere valore ai risultati dello studio sui contratti di compra-vendita. Infatti i proprietari sogliono vendere i loro fondi alla ragione del ricavo che ne hanno, e non al ragguaglio dell'estimo. Un fondo che si trova registrato al catasto con una misura inferiore alla reale, e paga per ciò di imposta meno del dovuto, sarà perciò stesso venduto ad un tanto di più; ogni unità di rendita censuaria avrà quindi un maggior valore venale. Che se si moltiplica, ciò che del resto si fece, tutta la rendita censuaria per questo maggior valore venale, se ne otterrà una somma maggiore di valor venale complessivo, e quindi anche di reddito netto, la quale somma maggiore ci rappre-

sentà una vera e propria correzione alla imperfezione e deficienza delle misure che ci danno i catasti. »

Del resto io non saprei comprendere come vi sia stato modo di dedurre dai contratti i beni non censiti dai censiti, dove non ci è mappa, dove non c'è registro regolare, dove i beni non censiti sono insomma indistinti dai censiti.

Di necessità, anche per questo fatto, maggiore sarà l'aggravio ai compartimenti, nei quali esistono dei beni non censiti, poichè i censiti dovranno pagare anche la parte d'imposta che a quelli spetterebbe.

Si dice che verrà il rimedio. Infatti la Commissione stabilisce in seguito che all'occorrenza si potrà con disposizione ministeriale colpire di tassa anche questi beni non censiti. Ma in tal caso vuol dire che il compartimento pagherà due volte, perchè quei beni furono già computati nei calcoli fatti per mezzo dei contratti.

Nè crediate che la differenza sia tenue. Non parlerò di ciò che possa essere in altri compartimenti che non conosco abbastanza, ma quanto al compartimento ligure-piemontese, posso dirvi che nell'anno 1857, quando si discusse la legge sui beni censibili e non censiti (legge che non fu poi attuata) era ammesso che la quantità dei beni non censiti fosse di presso a 500,000 ettari sopra la superficie territoriale che allora componeva il regno sardo di 5,000,000 di ettari. Dunque supponendo per tal modo esistervi il decimo del totale, ammettendo pure che in ragione di territorio debba sottrarsi il quinto di quei beni non censiti, siccome appartenenti alle provincie passate alla Francia, rimarrebbero tuttora 400,000 ettari.

Ben è vero che nei calcoli fatti coi contratti di compra e vendita non sono compresi i terreni dell'Ossola e della Valsesia, dove non vi è censimento e che la totalità di questi beni sale a 141 mila ettari.

Or dunque giustizia vuole che dal computo di quei 500 mila ettari non censiti siano dedotti questi 141 mila, cosicchè non dovessero rimanere che 259 mila ettari.

Voglio ammettere che vi sia ancora un'esagerazione in questo numero, poichè è accaduto in molti comuni, solleciti dell'interesse pubblico, che siansi messi a catasto i beni, i quali erano dichiarati esenti secondo il catasto del 1731, di mano in mano che presentavansi alle registrazione contratti d'acquisto, ed era fissata la loro aliquota d'imposta: questo so che è accaduto in parecchi comuni, ma so pure che nei più ciò non si fece.

Riduco perciò a ettari 200 mila od anche a 150 mila i terreni non allibrati. Ebbene dovendo, ad esempio, pagare una tassa di lire 5 caduno, sarà sempre un milione o almeno 750,000 lire d'imposta che dovrebbero essere dedotte dal contingente, essendo già stato il valore, e quindi la rendita e l'imposta relativa di questi beni, compresi coi calcoli fatti mediante i contratti di compra e vendita.

Se la Camera mi permette, prenderò un istante di riposo.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Mentre si riposa l'oratore, darò la parola al deputato Rasponi per riferire sopra un'elezione.

RASPONI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del maggior generale Federico Torre avvenuta a Benevento.

Il collegio di Benevento consta di una sola sezione; gli elettori iscritti ammontano a 289; i votanti furono 163, e i voti si sono ripartiti in questo modo:

128 furono dati al generale Torre, 33 vennero dati al generale Garibaldi, 2 furono dispersi.

Ben vede la Camera che il generale Torre, il quale aveva raccolto la maggioranza assoluta dei voti sopra un numero di votanti superiore al terzo degli iscritti, era debitamente eletto, non essendosi riscontrata protesta od illegalità alcuna. L'ufficio IV ha quindi opinato che, quanto alla forma dell'elezione stessa, potesse essere l'elezione convalidata.

Se non che, dopo esaminata la forma dell'elezione, l'ufficio IV, a nome del quale ho l'onore di riferire, ha voluto esaminare le qualità d'eleggibilità nel maggiore generale Federico Torre. E quest'esame ha diviso l'ufficio in due diverse opinioni....

MASSARI. Domando la parola.

RASPONI, relatore.... ed io stesso che qui riferisco mi trovo in una situazione alquanto difficile ed imbarazzante, perchè appartengo a quella parte che era in minoranza, la quale opinava che potesse dichiararsi eleggibile il generale Torre.

MELCHIORRE. Domando la parola.

MAZZIOTTI. Chiedo di parlare.

RASPONI, relatore. La maggioranza dell'ufficio ha dunque creduto che il generale Torre non fosse eleggibile.

È debito mio esporre brevemente alla Camera quali sieno i motivi sui quali la maggioranza si è fondata, ma la Camera troverà pure conveniente che io le rappresenti eziandio le opinioni della minoranza, tanto più che maggioranza e minoranza non sono divise che da un solo voto. Dirò dunque le ragioni d'ambo le parti e ciò farò brevemente, perchè la Camera è giustamente avara del suo tempo, e perchè credo che analoga questione siasi sollevata altre volte in questo recinto e sia stata variamente definita.

La maggioranza dell'ufficio ha considerato innanzi tutto che il generale Federico Torre è direttore nel Ministero della guerra della leva, bassa forza e matricola; egli copre quest'ufficio, ne disimpegna tutte le attribuzioni, come se fosse ufficio stabile; deve quindi ritenersi impiegato effettivo del Ministero della guerra.

Osservava inoltre che egli percepisce un assegno sul bilancio dello Stato, e che se di questo assegno gode quale ufficiale superiore, qual generale, egli è solo perchè la legge vieta il cumulo degli impieghi. Ad ogni modo egli gode d'un assegno sul bilancio dello Stato,

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

e come tale, a norma dell'articolo 97 della legge elettorale, non può assolutamente ritenersi eleggibile.

È poi stata fatta anche l'osservazione che per quanto si voglia dire che il generale Torre esercita temporaneamente queste funzioni di direttore generale della leva, bassa forza e matricola, non è men vero che questa temporaneità dura da parecchi anni, di modo che l'ufficio suo somigli molto ad un ufficio stabile.

Per queste considerazioni la maggioranza ha creduto di dover dichiarare che il generale Torre non era eleggibile.

Ora, esposte così in succinto le opinioni che hanno svolte i membri della maggioranza dell'ufficio IV, dirò quanto la minoranza rispondeva, cioè, che il Torre non è impiegato, poichè e nel calendario degli impiegati, e nello stesso suo decreto di nomina si legge che il generale Torre è semplicemente incaricato presso il Ministero della guerra della direzione della leva, bassa forza e matricola, che viene in tal modo escluso ch'egli abbia la qualità d'impiegato stabile dello Stato, e che egli non gode di stipendio alcuno, giacchè quello stipendio di cui gode è quello che ha come maggiore generale.

A ciò si aggiunga che il generale Torre non siederà da oggi soltanto nella Camera dei deputati: noi lo abbiamo avuto collega da molti anni a questa parte, e quando fu eletto nel 1861, e la Camera volle convalidare la sua elezione, il generale Torre non aveva posizione differente da quella che occupa in questo momento. Egli allora era pure incaricato della medesima direzione al Ministero della guerra, e la Camera convalidando la elezione pensò che ciò non fosse impedimento tale da dovergli precludere di sedere in questo recinto.

Queste sono succintamente le opinioni dell'una e dell'altra parte dell'ufficio IV. La maggioranza, come dissi da principio, non essendo favorevole all'ammissione dell'eletto, io sono in obbligo, in ossequio alle deliberazioni dell'ufficio, di proporre l'annullamento dell'elezione del maggior generale Federico Torre.

MASSARI. Per dimostrare quanto la maggioranza dell'ufficio, o per meglio dire la metà, perchè l'onorevole relatore ha detto che si trattava della maggioranza di un sol voto, ma per conformarmi alla legalità, dirò io pure la maggioranza, per dimostrare, dico, quanto il parere della maggioranza sia fondato, io non ho che a ricordare alla Camera i suoi precedenti in questa medesima questione.

Nella tornata del 3 marzo 1861 allorchè l'onorevole Menichetti riferiva intorno all'elezione del collegio di Benevento, avvenuta nella persona dello stesso (allora colonnello) Federico Torre, l'onorevole Menichetti diceva:

« Una sola difficoltà ha incontrato l'ufficio in questa elezione, ed era nella qualità che il signor Federico Torre credevasi ritenere di colonnello impiegato nel Ministero della guerra.

« Dalle informazioni che l'ufficio si è dato l'incarico

di prendere dal Ministero della guerra risultò che egli non è impiegato di quel Ministero, ma che invece conserva la sua qualità di colonnello. »

Ora le circostanze non sono mutate che in un solo punto, vale a dire che l'onorevole Federico Torre invece di essere colonnello, come era nel marzo 1861, è maggior generale: quindi mi pare che la Camera non possa oggi appigliarsi ad una sentenza diversa da quella a cui si appigliò nel 1861.

Dirò di più: allorchè la Commissione, incaricata di accertare il numero dei deputati impiegati, presentò la sua relazione a questa Camera per organo dell'onorevole Capriolo a proposito dell'elezione del deputato Miceli, di cui detta Commissione proponeva l'annullamento, fu obbligata a parlare anche del colonnello Torre. Coloro i quali oppugnavano l'annullamento dell'elezione del deputato Miceli, dicevano: voi avete approvata l'elezione del colonnello Torre il quale si trova in circostanze identiche, per conseguenza dovette approvare anche l'elezione dell'onorevole Miceli. Il relatore Capriolo, o per meglio dire, tutta la Commissione per organo suo, citando non solo il caso dell'onorevole Torre, ma anche quello degli altri onorevoli colleghi nostri, il generale Pettinengo e il generale Cugia, i quali si trovavano esattamente nell'identica condizione, rispondeva che pertanto tra l'uno e gli altri, vale a dire tra l'onorevole Miceli e gli onorevoli Pettinengo, Cugia e Torre, corre grandissima differenza, perchè costoro esercitano l'ufficio di direttore generale *per solo incarico temporario e senza compenso di sorta alcuna*.

Parmi che questo sia evidente. Aggiungerò ancora una terza osservazione, ed è che oggi medesimo in quest'Assemblea abbiamo il piacere di avere per nostro collega una persona la quale si trova nella medesima condizione, voglio dire il luogotenente generale Reccagni, il quale sostiene l'incarico di segretario generale. (*Voci di dissenso*)

Voci. Non è il caso. È un impiego eleggibile.

MASSARI. Comprendo che questa osservazione forse non calza all'argomento, e quindi la ritiro. Mi pareva solamente poter ravvisare una certa analogia fra i due casi, poichè anche l'onorevole generale Reccagni è incaricato delle funzioni di segretario generale: riconosco però che le funzioni di segretario generale non costituiscono una causa d'ineleggibilità, laddove quelle di direttore generale sono causa d'ineleggibilità.

Io però mi attengo alle due riflessioni precedentemente esposte, e persuaso che la Camera non vorrà contraddire a sè medesima, la prego a convalidare la elezione dell'onorevole generale Federico Torre a deputato del collegio di Benevento.

MELCHIORRE. Avendo io, nell'ufficio IV di cui ho l'onore di far parte qual membro della maggioranza, sostenuta l'ineleggibilità del generale Torre, la Camera mi permetterà che io le accenni brevemente le ragioni alle quali si appoggiava il ragionamento di essa per far annullare l'elezione medesima.

La maggioranza quantunque costituita, nel caso speciale di che è proposito, da un numero di differenza, è maggioranza sempre. (*Rumori*)

Ora la maggioranza dell'ufficio, considerando che nella persona del generale Torre concorrevano le due distinte qualità di generale dell'esercito dell'armata italiana, e di direttore al Ministero della guerra (ramo leva, bassa forza e matricola), ha detto a sè stessa: faremo noi prevalere la qualità di generale su quella di direttore, o la qualità di direttore su quella di generale? (*Rumori di dissenso a destra*)

E con queste considerazioni di doppio effetto, riflettendo la maggioranza, sebbene onori nel generale Torre un distinto campione dell'esercito italiano, che debba per legge prevalere la qualità di direttore, non ha riconosciuto la di lui eleggibilità a deputato del collegio di Benevento. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego la Camera di far silenzio.

MELCHIORRE. Nè giova sostenere in contrario che il prefato generale, siccome direttore al Ministero della guerra, non percepisca alcun stipendio, imperocchè nel caso speciale il signor generale Torre, se non percepisce alcuno stipendio quale direttore al Ministero della guerra, lo percepisce siccome generale, e siffatto stipendio è a carico del tesoro dello Stato. E se non riceve alcuna retribuzione per l'altro ufficio, di cui disimpegna le funzioni da oltre tre anni, ciò deriva dalla legge che vieta il cumulo degli impieghi, e conseguentemente la percezione di doppio stipendio. Invano argomentasi contro che le funzioni del secondo impiego dipendono da un incarico ricevuto dal ministro della guerra, dappoichè, giova ripeterlo, se non percepisce presentemente uno stipendio corrispondente al grado di direttore generale nel Ministero della guerra, percepisce lo stipendio di generale d'armata, e che chiunque percepisce uno stipendio a carico dell'erario è impiegato. (*ilarità e conversazioni*)

Ora, se come generale il signor Torre è eleggibile, non l'è certamente siccome direttore, che per legge viene escluso. Si obietta che in questo caso la qualità di maggior generale debba prevalere a quella di direttore nel Ministero della guerra, e perciò si asseriva che l'elezione di lui a deputato sia valida. La maggioranza dell'ufficio IV andò in contraria sentenza, perchè l'onorevole Torre contemporaneamente esercita e le funzioni di direttore generale e quelle di generale.

Se prevalesse un ragionamento contrario a quello da me svolto, allora i ministri avrebbero la facoltà (locchè è negato dalla legge elettorale) che, ogni qualvolta volessero schivare le eccezioni d'ineleggibilità, lo potessero, usando una frase che frustra gli effetti della legge, e dicendo *incarico* ciò che costituisce la funzione della carica, per la quale si ha l'ineleggibilità alla deputazione. Nè si sostenga che altra volta la questione fu decisa, imperocchè la questione, nel modo che oggi è stata posta, non fu ventilata nè discussa, e per conseguenza non puossi con fondamento asserire che fu risolta, e che oggi non possa essere in contrario senso decisa.

Signori, il precedente invocato dall'onorevole Masari non calza a proposito, perchè l'onorevole relatore di quella elezione diceva che, per informazioni ricevute, il generale Torre era allora temporaneamente incaricato, quantunque colonnello d'armata, delle funzioni di direttore del Ministero della guerra.

Ma ora il generale Torre, il quale allora era colonnello dello stato maggiore, a disposizione del Ministero della guerra, può considerarsi ancora nell'esercizio temporaneo delle funzioni di direttore, quando esse durano da quattro anni? Così dice il decreto reale che ho letto questa mattina; per conseguenza il colonnello Torre, adesso generale, è tuttavia a disposizione del ministro della guerra.

Ora, se egli è tuttavia a disposizione del ministro, si trova nella sua persona anche la qualità di direttore generale che gli vieta di entrare nella Camera. (*Conversazioni*)

Ma si soggiunge che egli non percepisce il soldo. Signori, egli non potrebbe percepirlo, perchè la legge che vieta i cumuli degli impieghi glielo impedirebbe. Quindi se oggi, per virtù di legge, non può percepire lo stipendio corrispondente alla carica di direttore generale, non è per fatto proprio, e non può egli giovare di un fatto in cui non si ha il concorso della sua volontà.

NISCO. Domando la parola.

MELCHIORRE. Infine, se troviamo il generale Torre contemporaneamente due qualità distinte, l'una delle quali lo ammette e l'altra lo esclude dalla Camera, quale dovrà prevalere? Io credo la seconda. E per queste considerazioni la maggioranza dell'ufficio, nel mentre onorava nella persona del Torre un distinto ufficiale, ha creduto che la legge sia superiore agli umani riguardi, e che nel votare la ineleggibilità di lui, quantunque onorandissimo ufficiale dell'esercito italiano, intendeva risolvere una questione di principio.

Voci generali. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogherò se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Chi intende che la discussione sia chiusa, si alzi.

(La discussione è chiusa).

L'ufficio IV propone che non sia convalidata l'elezione del deputato Torre fatta dal collegio di Benevento: per contro vi è chi chiede che quest'elezione sia approvata.

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio IV, le quali sono per l'annullamento di quest'elezione.

(Dopo prova e controprova, le conclusioni dell'ufficio sono respinte, e l'elezione è convalidata).

RELAZIONI: SPESA PER COSTRUZIONE DI VETTURE CELLULABI; MARCHIO DEGLI OGGETTI D'ORO E D'ARGENTO NELLE PROVINCE DI ROMAGNA, DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi ha la parola per presentare una relazione.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

BELLAZZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge per una spesa sul bilancio 1862 del Ministero dell'interno, per costruzione di vetture cellulari.

SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge tendente a convalidare il decreto del 22 ottobre 1863, relativo al marchio per gli oggetti d'oro e d'argento nelle provincie di Romagna, dell'Umbria e delle Marche.

PRESIDENTE. Queste relazioni verranno stampate e distribuite.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola per continuare il suo discorso.

LANZA. Sin qui, signori, vi ho intrattenuto dell'esame del procedimento seguito per ottenere il valore venale delle proprietà stabili, rivelando, per quanto a me parve, gli errori commessi, e dirò meglio gli errori che necessariamente dovevano emergere dalla natura stessa del sistema.

Ora, se me lo permettete, passerò a parlarvi del modo con cui si è proceduto per ricavare dal valor venale la rendita effettiva mediante l'applicazione dei saggi d'investimento.

Ho già accennato alle difficoltà gravi che ha dovuto incontrare la Commissione per trovare i saggi d'investimento, i quali fossero relativi alle diverse località, ai diversi generi di coltura, ai diversi appezzamenti delle proprietà, alle diverse condizioni economiche; quindi non mi estenderò più sopra queste considerazioni. Ma ci è pur d'uopo occuparci del metodo tenuto dalla Commissione per fissare definitivamente il saggio d'investimento. È questione ardua, è questione che ha la massima importanza, perchè dalle variazioni anche minime di questi saggi d'investimento, le quali si discostino dalla realtà per qualche punto che fosse pur anche di un centesimo, subito v'accorgete che dovendo operare sopra una massa ingente di valor venale, il risultato sarà sempre di accrescere, ovvero diminuire sensibilmente la rendita effettiva, e per conseguenza di diminuire od accrescere l'imposta in relazione a questa diminuzione od aumento di rendita. Quindi la massima cautela... (*Conversazioni in alcuni punti della Camera*)

PRESIDENTE. Prego la Camera di far silenzio. Si tratta di una questione abbastanza grave per meritare tutta l'attenzione della Camera.

LANZA... Quindi la massima cautela si deve usare per determinare con tutta l'esattezza possibile questo saggio d'investimento.

Non sono mancati la diligenza, le cure, gli studi, i lavori anche materiali dei singoli membri della Commissione governativa per raggiungere questa verità; io debbo dichiararlo altamente; ma la difficoltà era enormemente grande, più grande ancora di quella che si è incontrata per trovare il valor venale.

Che cosa doveva fare la Commissione, quando ebbe ritrovato questo saggio per mezzo delle Camere di commercio, e delle prefetture dei diversi luoghi? Doveva fissare per ogni compartimento una media. Come presumibilmente lo abbia fatto, io già vel dissi; come di necessità la media ottenuta non possa essere la vera, io credo di avervelo dimostrato. Tuttavia per ora esaminiamo quali fasi abbia subito nel seguito dei lavori questo saggio d'investimento, onde vedere se esso sia rimasto il risultato genuino delle stime dei periti, rettificato ove d'uopo, oppure se abbia subito altre variazioni, e per quali cause le abbia subite; se vi siano state ragioni persuasive per giustificarle, oppure, oppure se non fu che una specie di concerto preso fra alcuni membri della Commissione in seguito ai tanti tentativi infruttuosi, per cui si sia dovuto finalmente prendere una decisione alquanto arbitraria.

Lungi da me il pensiero di censurare in alcun modo gli intendimenti di quella Commissione, ma è pur forza dire che tali e tante furono le mutazioni recate ai saggi e per cause ed apprezzamenti così diversi ora collettivi, ora individuali, che non è solo difficile, ma pressochè impossibile ricavarne un costrutto, rintracciarne i motivi ed apprezzarne le ragioni. Qui fa pur d'uopo ripetere che non fece difetto l'operosità e l'ingegno della Commissione, ma essa fu sopraffatta dalle difficoltà intrinseche della materia, ed il vizio del sistema doveva necessariamente produrre di questi risultamenti.

I saggi d'investimento per ogni compartimento quali risultarono dalla media presa dei rispettivi circondari, senza alterazione alcuna dei dati ricevuti dai periti locali, sono quali li dimostra lo stato riassuntivo dei dati raccolti per cura del Ministero delle finanze per servire al progetto di conguaglio dell'imposta fondiaria, basato sui contratti di compra e vendita secondo il sistema proposto dagli onorevoli Del Majno, Mischi e Morandini. Questo stato, accompagnato da una relazione, fu presentato alla Commissione il 17 novembre 1862 dal signor Pincetti, capo-sezione al Ministero e segretario della Commissione ministeriale nella presente.

Prima citerò le cifre come vennero dai risultati invariati dei periti, poi darò lettura delle modificazioni che vennero fatte e proposte dalla Commissione in seguito ad alcuni apprezzamenti sulle variazioni che si osservano in commercio nel saggio di investimento in rapporto diretto colla entità dei contratti.

Una nota del relatore spiega questo concetto; essa dice:

« Il saggio d'investimento del denaro dato dai periti, rappresenta quello che si ricava dagli acquisti fatti per impiego di denaro, e non per altre visite, non può riferirsi in genere a contratti di piccola entità.

« Si ritenne però che per poter essere adottato, sia necessario che in media la loro entità arrivi almeno, se si tratta di terreni, a lire 5000, se di fabbricati, a

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64

lire 3000; se di terreni e fabbricati in complesso, a lire 4000. Quindi nei compartimenti dove l'entità media dei contratti di cui fecesi lo spoglio, non arriva, secondo il genere dei beni cui riguarda, alle somme indicate, si ritenne essere necessario osservare se e come l'entità dei contratti influisce sul frutto che si ricava dal denaro; e ciò avendo fatto, si trovò che l'entità influisce sul frutto del denaro nella Lombardia, nella Toscana, nelle Marche e nell'Umbria.

« Quindi a seconda della legge trovata per ciascuno di quei compartimenti, si modificarono i saggi dati dai periti, e per analogia con quelle provincie, si modificarono pure i saggi per le provincie piemontesi e liguri e per le modenesi.

« Non si trovò che l'entità dei contratti influisca sul frutto del denaro per le provincie napoletane e siciliane; si conservarono quindi per esse i saggi dati dai periti, e si ritenne che per analogia avvenga lo stesso nella Sardegna. »

Dunque le modificazioni furono dal relatore segretario della Commissione introdotte in quei saggi peritali dietro un apprezzamento generico, diminuendosi al disotto d'un determinato valore in ragione dell'entità dei valori venali, meno pei due compartimenti meridionali, sui quali questa causa parve non esercitasse influenza.

Quindi il saggio di investimento per le provincie napoletane, fu lasciato a 4 90; per le provincie piemontesi e liguri da 3 60 fu ridotto a 3 05 in vista della tenuità dei contratti; quello delle provincie lombarde per il vecchio censo rimase di 3 90; per il nuovo censo da 3 40 fu ridotto a 3 15; per la Sicilia fu conservato a 4 70; per la Toscana da 3 90 fu ridotto a 3 80; per il censo lucchese da 3 80 a 3 70; per le Marche e l'Umbria pei terreni da 5 fu disceso a 4 95; pei fabbricati da 4 60 a 3 60; per le Romagne si conservò a 4 50 pei terreni, e a 4 40 pei fabbricati; per le provincie modenesi si diminuì da 3 70 a 3 65; per Parma e Piacenza fu lasciato 4, e per la Sardegna fu parimente lasciato 4.

Questa fu la proposta di modificazioni ai saggi che venne fatta alla Commissione il 17 novembre 1862, la quale pure nella stessa occasione dava atto degli studi e di altre modificazioni fatte da un altro commissario, il marchese Del Majno, sopra lo stesso tema dei saggi d'investimento modificati anche per entità di valori medi de' contratti. Siccome successive modificazioni vennero ancora proposte ed accettate in seguito, benchè non tutte determinate dallo stesso criterio, ma da considerazioni ed apprezzamenti diversi e non sempre esplicitamente spiegati e discussi, così io li esporrò nel seguente specchio:

STATO delle varie modificazioni introdotte ai saggi d'investimento dei capitali.

COMPARTIMENTI	BENI CUI SI RIFERISCONO I SAGGI	SAGGI QUALI RISULTANO							
		dalle dichiarazioni dei periti	Modificazioni secondo l'entità dei contratti	dal primo progetto Morandini e Del-Majno	DALLE MODIFICAZIONI DEL-MAJNO FATTE AL COMITATO		DAL NUOVO CALCOLO POSSENTI		
					ALLEGATO IV	ALLEGATO VI	ALLEGATO B	CALCOLO DI	
					STATO PINCETTI	STATO PINCETTI	STATO GENERALE	RELAZIONE ARNÒ	RELAZIONE ARNÒ
Piemonte e Liguria	Terreni	3,70	3,05	3,00	3,00	2,50	2,50	2,333	
	Terreni censo antico	3,90	3,90	3,80	4,00	3,25	3,06	3,197	
Lombardia	In attività fabbricati e terreni	3,40	3,15	3,30	3,30	2,77	2,86	3,149	
Parma e Piacenza	Terreni e fabbricati	4,00	4,00	3,70	3,70	3,17	3,25	3,146	
Modena	Terreni e fabbricati	3,70	3,65	3,70	3,70	3,17	3,18	3,084	
Toscana	Terreni e fabbricati {	Censo toscano	3,90	3,80	3,60	3,60	3,15	3,12	3,000
		Censo lucchese	3,80	3,70					
Romagne	Terreni	4,50	4,50	4,35	4,20	3,50	3,62	3,489	
	Fabbricati	4,40	4,40	4,25					
Marche, Umbria, Benevento, Pontecorvo	Terreni	5,00	4,75	4,65	4,20	3,50	3,61	3,489	
	Fabbricati	4,60	3,60	3,50					
Napoli	Terreni e fabbricati	4,90	4,90	5,00	5,00	4,50	4,53	4,595	
Sicilia	Terreni e fabbricati	4,70	4,70	4,65	4,65	3,75	3,73	3,775	
Sardegna	Soli terreni	4,00	4,00	4,35	4,35	3,60	3,73	3,817	

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

Esaminando questo stato, ben si scorge che le variazioni diverse portate al tasso dell'interesse non si conformano a nessun regolamento, a nessun criterio costante, e che ora fu elevato, ora fu diminuito, senza scorgerne, nè trovarne negli atti della Commissione ragioni plausibili.

Il Comitato eletto dalla Commissione nella stessa seduta del 17 novembre riferiva sulle diverse proposte di conguaglio nella tornata del 3 febbraio 1863, e manifestava la sua preferenza pel progetto Del Majno e Morandini, fondato sopra i contratti di compra e vendita, modificava radicalmente molti coefficienti del precedente progetto di conguaglio, e diminuiva principalmente la rendita effettiva, portandola da circa 991 milioni a 872 milioni, senza che venga ben chiarito se questa cospicua diminuzione sia l'effetto di nuova riduzione dell'interesse del denaro, ovvero vi siano concorsi altri criteri.

Il fatto sta che nessuno dei saggi ammessi dalla Commissione può dare quei risultati su di cui definitivamente si basò l'aliquota dell'imposta e si formarono i contingenti d'imposta compartimentale.

Le ulteriori variazioni fatte ad alcuni di questi contingenti non furono che il risultato di trascrizioni che non modificarono punto la precedente ripartizione.

Io ho la coscienza di aver esposte genuinamente le fasi principali della elaborazione lunga e intrinseca del conguaglio propostoci; e da questa esposizione parmi che risulti indubbiamente non essersi concesso nessuna preferenza o favore a nessun compartimento, in vista dell'eccessivo aggravio che gli toccherebbe.

Dunque non è esatto quanto dice la Commissione parlamentare, che i compartimenti aggravati avessero già ottenuto notevoli alleviamenti.

È vero che i saggi d'investimento furono variati ben sei volte; è pur vero che la rendita effettiva venne diminuita ora in tutti, ora in qualche compartimento e non sempre per cause ben definite, ma *giammai* si fu per riguardi particolari ai compartimenti sui quali cade il maggior numero d'imposta.

Però i ripetuti ed essenziali cambiamenti fatti subire ai coefficienti dell'imposta fondiaria attestano l'oscurità e l'incertezza fra cui camminavano i lavori della Commissione; provano come nessuna norma o guida certa e costante li guidasse in quel labirinto di dati, di criteri e di apprezzamenti più o meno vaghi ed arbitrari. Che meraviglia perciò se il risultato finale si risente di questo stesso malessere?

È ben naturale che di mano in mano che si diminuiva il saggio, diminuisse anche la rendita effettiva. Quindi questa ha subite delle variazioni piuttosto gravi; da un miliardo e trentotto milioni che risultava dappprincipio, applicando il saggio d'investimento dei periti locali, discese a poco a poco a 991 milioni; indi subì in un sol colpo ancora un enorme ribasso di 119 milioni e discese così a 872 milioni; per conseguenza la diminuzione dal primo all'ultimo computo fu di circa 166 milioni.

Ebbi già occasione di osservare che la causa della maggiore riduzione arrecata alla rendita non è fin qui ben chiarita, e merita di esserlo, tanto più che ha alterato seriamente i rispettivi rapporti della rendita fra i diversi compartimenti.

Secondo taluni è giusta quanto è spiegato anche nella relazione della Commissione, questa diminuzione venne determinata, in parte almeno, dalla considerazione che nei contratti di compra e vendita si tenga conto d'una rendita effettivamente commerciale, per così dire, e non d'una rendita effettivamente imponibile, cioè a dire non si tenga abbastanza conto di tutte le eventualità a cui vanno soggetti i prodotti del suolo, e anzichè prendere a calcolo la media dei prodotti e dei loro valori di un decennio, come si farebbe per istabilire una media imponibile, si metta a calcolo soltanto un tempo più ristretto. Così, o poco presso, spiega questa diminuzione di rendita effettiva la Commissione parlamentare.

Invece l'autore di questo progetto, il marchese Del Majno, che si pose poi d'accordo, nel fatto almeno, coll'onorevole Possenti, diceva che questa riduzione era l'effetto d'un complesso di considerazioni, e non determinata da una norma sola. L'onorevole Possenti la voleva invece regolata da una legge rigorosamente matematica, applicando una formula algebrica che determinasse il tasso dei saggi in ragione della entità dei contratti al disotto di un determinato valore venale medio.

Dagli atti della Commissione, e specialmente dal verbale della tornata del 3 febbraio 1863, appare che un complesso d'apprezzamenti, più che una massima generale, abbia determinato quella *decimazione* della rendita fra i diversi compartimenti.

Come prospetto interessante a conoscere, io porrò sotto gli occhi della Camera in quale misura e proporzione si fece quel ribasso di 119 milioni di rendita.

Piemonte e Liguria	L. 190,858,900	167,895,000	22,964,000	11 52
Lombardia	» 158,518,000	134,811,000	23,707,000	17 75
Parma	» 22,818,000	20,065,000	2,745,000	14 73
Modena	» 31,972,000	27,919,000	4,023,000	14 »
Toscana	» 76,439,000	68,423,000	8,016,000	10 50
Ex-Pontificio	» 104,473,000	90,754,000	14,373,000	13 94
Napoli	» 286,216,000	261,754,000	24,462,000	8 60
Sicilia	» 96,964,000	80,452,000	16,512,000	17 06
Sardegna	» 22,641,000	20,683,000	1,958,000	8 60
	<u>L. 991,892,000</u>	<u>872,102,000</u>	<u>118,760,000</u>	

È difficile trovare le ragioni ed i criteri di queste diminuzioni così svariate e sproporzionate fra loro.

La ragione di questa radicale mutazione nell'entità della rendita effettiva per ogni compartimento, io credo non sia facile a giustificare e difficilmente si possa difendere.

Non è necessario il dirvi che rotti questi rapporti tra la rendita effettiva di ogni compartimento sono rotti anche i rapporti dell'imposta la quale deve applicarsi, e che è ragguagliata alla rendita.

Io non dirò che queste riduzioni ineguali, le quali, o maggiori sono a danno di un compartimento, o minori cadono a vantaggio di un altro, non siano state dettate da ragioni giuste, dico che queste ragioni si ignorano, e che intanto hanno avuto per conseguenza di aumentare l'imposta relativa in un modo che parmi empirico ed arbitrario.

Mi pare quindi di poter concludere su questa parte del mio dire che l'arbitrio ed il caso ebbero gran parte nel fissare un saggio d'interesse piuttosto che un altro, e quindi per ultimo risultato nel determinare la quota d'imposta a ogni compartimento.

Risulta pure dai riscontri fatti che i supposti riguardi usati dalla Commissione governativa sui compartimenti più aggravati fin qui non emersero, non vennero in luce.

Non direi mai che si sia usata una stregua diversa per un compartimento o per l'altro; ma nell'istesso modo non si può dichiarare che tanto nel trovare il capitale venale, quanto nel fissare la rendita effettiva o la quota d'imposta siansi avuti alcuni speciali riguardi i quali temperino e attenuino l'aggravio che cade sui compartimenti pei quali si aumenta di tanto l'imposta in forza di questa legge.

Per darvene un'altra prova, io metterò a fronte i primi contingenti stabiliti l'11 novembre 1862 secondo la rendita reale ottenuta mediante i primi calcoli istituiti dal saggio d'investimento e risultanti nel quadro di cui vi diedi notizia e che denominerò quadro Pinetti, perchè tale è il nome di chi lo ha redatto.

Raffrontando quei contingenti primitivi con quelli del progetto ministeriale è facile convincersi che i compartimenti aggravati non ottennero alcun sensibile sollievo. Occorre però avvertire che il primo riparto fu fatto sopra un contingente generale di 118 milioni, e l'ultimo della Commissione governativa è solo di 104,920,000 lire. Nella relazione Del Majno che riferiva su quel primo conguaglio s'incontrano queste risultanze.

Leggerò le stesse sue parole:

« Applicando la detta aliquota generale di centesimi 11,71 alla rendita reale risultata per ogni compartimento censuario, ne emergono i contingenti che, ferma l'imposta complessiva di circa lire 118 milioni, dovrebbero nel nuovo riparto assegnarsi a caduno dei medesimi compartimenti i quali, confrontati colle attuali cifre d'imposta, mostrerebbero che le provincie ora più aggravate sono le parmensi e le lombarde, e

di qualche poco le napoletane e la Sardegna, le quali per conseguenza avrebbero una diminuzione del 28 per cento le parmensi, del 25 1/2 le lombarde, Napoli del 5 per cento e la Sardegna del 4 1/2; e che al contrario sono comparativamente meno aggravate e dovrebbero quindi aumentare i loro contingenti del 29 per cento la Sicilia, del 25 le antiche provincie, del 15 3/4 la Toscana, del 9 3/4 le Marche e l'Umbria, del 4 1/2 le Romagne, e del 2 1/2 le provincie modenesi. »

Riscontrando ora queste variazioni in più ed in meno con quelle dell'ultimo progetto della Commissione, si trova che le Parmensi hanno un disgravio del 26 per cento, a vece del 28: la Lombardia del 13, a vece del 25 1/2; Napoli mantiene la diminuzione del 5 per cento; Sardegna invece del disgravio del 4 1/2 per cento passa ad un aggravio del 2 per cento; alla Sicilia è diminuito l'aggravio da 29 a 20 per cento; le provincie piemontesi e liguri da 25 salgono al 26 per cento; per la Toscana da 15 3/4 l'aumento è portato a 19 per cento; infine le Marche e l'Umbria passano da un aumento del 9 3/4 ad una diminuzione dell'11 per cento, e le Romagne da un aggravio del 4 1/2 al disgravio dell'11 pure per cento.

Da questo confronto si evince che nè il Piemonte, nè la Toscana riceverebbero alleviamento dal primo conguaglio, ma invece apparisce un aumento lieve per il Piemonte e del quarto quasi a carico della Toscana; ma per altra parte vi sono poi variazioni radicali in alcune provincie che invece d'un disaggravio hanno un aggravio o viceversa, come la Sardegna nel primo verso e le provincie ex-pontificie nel secondo.

Dunque non si meni più vanto di avere usata molto tolleranza o molti riguardi ai compartimenti più aggravati, quando ciò non risulta effettivamente: vi sarà stata la buona intenzione, ma questa buona intenzione non s'è tradotta in fatti.

Anche per questa parte presumo, se l'amor proprio non mi fa velo al giudizio, di aver secondo il mio avviso dimostrato come questa applicazione del saggio di investimento che tanto influisce nell'applicazione del contingente d'imposta ad ogni compartimento sia stato determinato in parte da norme fisse, in parte da norme arbitrarie; che questa variazione possa ridondare a danno o a vantaggio dell'uno o dell'altro compartimento, e che quindi rimanga sempre almeno un grandissimo dubbio sulla verità dei risultati finali ottenuti mediante questo sistema.

Rimane soprattutto dimostrato, e questo è il fatto più importante, che nei compartimenti dove fecesi uno spoglio di maggior numero di contratti; dove i computi della rendita si sono eseguiti separatamente tra fabbricati e terreni; dove esiste ancora una gran quantità di beni non censiti, colà relativamente maggiore apparisce la rendita e più grave la imposta.

Spero che non vi parrà un fuori d'opera di mettere avanti alla Camera alcuni risultati statistici che sono estratti dalle operazioni eseguite per addivenire a questo conguaglio. Essi riflettono i compartimenti in cui

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

esistono differenze piuttosto essenziali, e che, particolarmente per la loro importanza nella parte che corrispondono all'imposta, possono attirare maggior attenzione.

Le conseguenze sarebbero che il valore totale degli stabili risulterebbe per il Piemonte:

Per i terreni	L. 4,474,796,753
Per i fabbricati, calcolata la rendita effettiva al 4 per cento.	> 911,421,000
Totale	L. 5,386,217,753

Il valore venale dei terreni e dei fabbricati del regno 20,959,917,137.

Cosicchè, mentre il Piemonte corrisponde a circa il sesto della totale superficie del regno, il valore venale della sua proprietà corrisponderebbe al quarto, ed il valor medio dell'ettaro sarebbe di lire 1343; il più alto valore di tutti gli altri compartimenti, ad eccezione della Lombardia da cui dista di poco.

Qui però si presenta un'obiezione. Si dirà: ma come può questo avvenire mentre la Lombardia effettivamente ha una rendita reale calcolata proporzionalmente alla superficie, maggiore di quella delle provincie liguri e piemontesi? La cosa si spiega facilmente applicando un diverso interesse.

Prendendo i dati della Commissione stampati nell'*allegato* risulta che il saggio d'investimento è calcolato al 2 50 per il Piemonte, ed al 3 per la Lombardia...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Al 2 33 per il Piemonte.

LANZA. Bisogna prendere la media, e dalla media parmi risulti il 2 50. Posso aver sbagliato.

Insomma si scorge la causa per cui quantunque la rendita effettiva per la Lombardia relativamente a quella del Piemonte sia maggiore per il valore venale, tuttavia il valore dell'ettare è minore. Cosicchè in Lombardia il valore venale dei terreni è stimato a 2,727,617, compresi però i fabbricati di nuovo censo il cui valore in ragione del 4 per cento equivale ad un capitale di lire 247,000,000 circa, il quale sottratto dalle suddette lire 2,727,619,798 rimarrà il solo valore dei terreni in lire 2,480,500,000 che diviso per 1,689,076 ettari si ottiene per ogni ettare il medio valore di lire 1468.

Napoli ha un valore venale per le case e i terreni insieme compresi di lire 5,039,249,786 sopra una superficie censita di 6,026,719 ettari. Deducasi il quarto pel valore delle case, e si avrà il valore medio dell'ettare in lire 644.

Se questi dati fossero esatti ne conseguirebbe che il valore dell'ettare sarebbe poco presso lo stesso sì in Piemonte che in Liguria; così pure sei e più milioni d'ettari nel Napoletano costerebbero meno di quello che costano in Piemonte 3,300,000 ettari, vale a dire che il valore medio dell'ettare nelle provincie napoletane non arriverebbe alla metà di quello che costa nel Piemonte.

Non moltiplicherò questi confronti i quali bastano già per far supporre che qualche svarione debba essersi compreso nella ricerca della rendita netta, giacchè ammessa pure una grande feracità nel suolo delle antiche provincie, non illudiamoci, questa feracità non può giungere a quelle porzioni.

Non ricorrerò per ora ad altri dati statistici, perchè questo mi condurrebbe troppo lungi. Voglio d'altronde essere ossequente al consiglio della Commissione, la quale ha dichiarato nella sua relazione che il progetto di conguaglio essendo fondato sulle basi dei contratti di compra e vendita e del saggio d'investimento applicato ai valori ricavati da questi contratti, doversi perciò esaminare e giudicare solo il progetto di conguaglio sotto questo aspetto; che se mai la discussione divagasse sopra altri sistemi che in seno alla Commissione governativa furono tenuti più o meno ipotetici, non si riuscirebbe ad altro che a complicare di più la discussione e rendere inestricabile questa matassa già troppo ingarbugliata. Per conseguenza ho creduto mio debito di limitare i miei ragionamenti al solo sistema dei contratti di compra e vendita, lasciando affatto in disparte le considerazioni economiche, agricole, commerciali, topografiche e che so io, per tirarne poi delle induzioni ipotetiche e vaghe che concluderebbero a nulla e finirebbero col lasciare ognuno del proprio parere. Confido quindi che nessuno vorrà trasportare la discussione su questo campo sconfinato ed affatto ipotetico.

Ma se la discussione uscisse fuori dal terreno che mi è stato tracciato, non mi rifiuterei allora di discendere anche nell'altro campo e di trattare la questione anche sotto l'altro aspetto. Ciò che ho voluto evitare fu di darne io l'esempio, perchè temeva di andar contro i desideri espressi dalla Commissione, e perchè il buon andamento di una discussione richiede che sempre si restringa nei termini più rigorosi ed a quegli argomenti che vanno al cuore della questione, nè si allontani di troppo dal terreno suo naturale.

Io non so se posso lusingarmi di avere scosso alquanto la buona opinione che alcuni avevano della perfezione o quasi perfezione di questo progetto di legge; mi sembra però che le considerazioni esposte abbiano un qualche peso. Non dirò che tutte le obiezioni siano inconfutabili; che io non abbia inciampato in qualche errore; ciò non è dato ad alcuno, tanto meno a me. Quindi sono dispostissimo ad accettare tutte le spiegazioni, tutte le rettificazioni, ed a mettere in ciò la massima arrendevolezza, perchè l'unica meta a cui anelo, lo dico francamente, è di andare a fondo della questione ed esaminarla senza prevenzioni, senza pregiudizi ed indipendentemente da considerazioni municipali e regionali, e se non m'inganno a partito nella qualità degli argomenti, nella scelta degli esempi, mi lusingo di non aver trascurato nessuna parte d'Italia; dove mi è parso di trovare un errore, un'ingiustizia da riparare, non ho badato se la parte ove quest'errore od ingiustizia esistesse fosse la Lombardia, o Napoli, o la

Sicilia; non è che io voglia darmi vanto di ciò, anzi stimo che questa sia la via che tutti seguiremo in questa delicata discussione, poichè sono persuaso che tutti siamo condotti dal desiderio di scoprire la verità e di persuadere i nostri concittadini che la legge la quale sarà sanzionata dalla Camera sia una legge giusta ed equa.

Pertanto se la discussione non giungesse a dissipare i dubbi sorti sulla giustizia ed equità del proposto conguaglio, se al contrario fossero vieppiù dimostrati gli errori e le disuguaglianze del sistema seguito, a me pare che la conseguenza necessaria, logica e savia sarebbe quella di proporre una transazione, la quale stabilisca le cose in termini tali che si eviti il pericolo che la legge possa condurre a troppo aggravio verso gli uni, a troppo disaggravio verso gli altri.

Penso che così la questione sia da me posta nel solo modo degno d'un Parlamento nazionale; mio vivo desiderio è quello che la legge sia votata dal massimo numero di deputati; mio desiderio vivo si è che in questa maggioranza che voterà la legge non vi sia differenza alcuna di compartimento o direzione.

Non vi ha cosa che potrebbe addolorare il paese più di questa, che, cioè, una legge di simil natura venisse votata in modo che, da una parte fossero schierati gl'interessi di quelli che ricevono un vantaggio, dall'altra gl'interessi di quelli che ne ricevono svantaggio; credetelo pure, simile votazione politicamente ed economicamente sarebbe una sventura.

Bisogna quindi conciliare, per quanto è possibile, le diverse opinioni nei limiti della giustizia non dissociata dall'equità; bisogna che ognuno rechi la sua parte di conciliazione e di concessioni.

Qui è questione, o signori, non solamente territoriale, è questione altamente italiana; e non diamo ai nostri nemici quest'infausto gaudio di ridere delle nostre dissensioni, di poter vedere che, mentre affrontiamo impavidi tutti i sacrifici per sostenere la nazionalità, per compiere l'unità, ci dividiamo poi sopra una questione d'interesse materiale. Ciò non sia. Io invoco caldamente il concorso di tutti i miei colleghi; e sono certo ch'esso non verrà meno a questa chiamata; sono certo che quest'invito troverà eco in tutti i vostri cuori.

Ma riflettete, o signori, ancora ad un fatto il quale deve essere preso in considerazione in questa questione. Giammai presso nessuna nazione si è tentato di perequare e di aggravare contemporaneamente. Si citi un esempio solo in cui si sieno fatte perequazioni aggravando. Sempre si sono fatte, disaggravando. Così si è fatto in Francia dal 1819 al 1828; così si è praticato dappertutto. In Inghilterra hanno consolidato di preferenza l'imposta antica e sono venuti ad un'imposta nuova per applicare nuovi aggravii, e ciò appunto per evitare questo grave sconcio che una parte dei cittadini si arricchisse con una diminuzione delle imposte e che l'altra s'impoverisse con un eccessivo e subitaneo aggravio.

Io non sono dell'avviso di taluni i quali reputano che assolutamente l'imposta non sia pagata dal contribuente attuale; che l'imposta sia già stata dedotta dal prezzo di acquisto dei fondi: io non credo a questa massima assoluta, ma non sono nemmeno dell'opinione di coloro i quali intendono dimostrare che l'imposta, per vecchia che sia, è sempre pagata dal contribuente attuale.

Si cade in errore da una parte e dall'altra per esagerazione di un principio, e non solo per l'imposta in complesso, ma anche per l'imposta relativa. Non per l'imposta in complesso perchè tutta la porzione dell'imposta che si riferisce ad un aumento recente di tassa è probabilissimo che venga a ricadere sopra la massima parte degli attuali possessori del suolo, i quali erano tali già quando ebbe luogo l'aumento. Per questa parte importante essi ne sono passivi.

Nemmeno si può dire che per l'antica quota d'imposta essi non siano punto gravati, a motivo che fosse stata dedotta dal prezzo d'acquisto, perchè nelle transazioni commerciali e civili suole prevalere una media, ed io credo d'esprimere un'opinione giustissima quando dico, che quest'imposta non si calcola dall'acquirente della terra come un canone perpetuo ed indeclinabile, perchè tale non è, ma si presume invece dal compratore che questa tassa, tanto più quando sia eccessiva, possa essere diminuita da una disposizione legislativa, e su questi calcoli paga la proprietà più di quello che la pagherebbe qualora fosse certo che l'imposta avendo la natura d'un canone dovesse durare in perpetuo.

Così pure chi acquista un terreno che paga una tenue imposta, non è vero che paghi un capitale per tutta la differenza che può passare tra la tenue imposta che paga e quella che potrebbe pagare in proporzione di altri, ma anche qui egli adotterà un temperamento e pagherà una parte soltanto di quel capitale che corrisponde a questa differenza dell'imposta, appunto perchè prevede la probabilità che l'imposta possa essere accresciuta.

Dunque, a mio avviso, non bisogna mai attenersi a teorie assolute in fatto di tasse e di fenomeni sociali.

La realtà sta in ciò, che una parte delle imposte antiche, quelle ad esempio, che sono anteriori, mettiamo molto, ad una generazione, a 53 anni, si possono considerare veramente come non pagate dal possessore, sol perchè si suppone che nell'acquistare il fondo, egli abbia già dedotta la tassa, come deduceva qualsiasi altra spesa, per poterne ricavare quella rendita che va in proporzione del saggio d'investimento corrente in quei tempi.

È però incontrastabile, e tutti ve ne potete agevolmente persuadere, che se volendo fare acquisto d'un predio, vi sia fatta offerta di due predi eguali fra di loro e della stessa rendita, ma dei quali l'uno sia gravato di una tassa di 2000 lire, l'altro sia aggravato

da una tassa di 2500 lire, è ben certo che pagherete di più quelli che hanno solamente una tassa di 2000 lire, pagherete di meno quelli che hanno una tassa di 2500 lire.

Questa verità è dimostrata dalla Commissione medesima governativa, la quale appunto nel ricavare la rendita netta dei fondi rustici ed urbani, come ha proceduto? Ha ricavato prima di tutto il valore venale dei contratti di compra e vendita: ricavati questi valori venali, ha applicato il saggio d'investimento, ed ha estratta la rendita. Ma si è arrestata a questo punto? Ha dichiarato forse che questa fosse veramente tutta la rendita netta della proprietà? No, signori: vi ha aggiunto l'imposta comunale e provinciale, e la regia. Cosa vuol dir questo? Vuol dire che le imposte non erano in modo alcuno contemplate nella rendita, nè nel prezzo di acquisto che fu pagato dal proprietario quando fu comprato il fondo.

La cosa è quindi evidentemente dimostrata; io dico soltanto che non bisogna spingere la questione al punto da voler credere che tutta assolutamente la tassa sia sempre dedotta dal capitale d'acquisto, il che non succede.

Ciò essendo, signori, che cosa ne consegue? Ne viene questo confronto. I contribuenti che si trovassero aggravati al di là dell'aspettazione da questa legge, vedrebbero da un'altra parte ed a pochi passi altri contribuenti loro connazionali, loro confratelli, che nel mentre essi gemono per il maggiore aggravio posto sulle loro spalle, quelli andrebbero lieti della diminuzione ottenuta. La qual cosa sarebbe tanto più dura per i primi, in quanto che qualunque proprietario, grande o piccolo, istruito od ignorante, arriva però facilmente a comprendere che nel contratto d'acquisto di beni l'imposta si deduce in gran parte almeno; quindi ne arguiscono che a quel tale proprietario, a cui venne diminuita l'imposta, si è regalato una parte di rendita annuale corrispondente alla diminuzione dell'imposta; che quando venderà il fondo, riceverà, se non tutto il capitale corrispondente al disaggravio di tassa, almeno una parte qualsiasi di questo capitale; all'incontro, quelli che si trovano aggravati, vedranno che, dopo avere pagato il loro fondo di più di quello che avrebbe valuto, per la considerazione che pagava una piccola imposta, adesso dovranno subirne un'altra; e per conseguenza essere passibili di una perdita e nella rendita e nel capitale.

Insomma, il senso comune che dice semplici, schiette e limpide le cose, dirà: cosa fece il Governo? Ha regalato agli uni togliendo di tasca agli altri. Pur troppo le conclusioni che se ne trarranno saranno queste.

Io domando se questi riflessi non siano tali da consigliare a non spingere agli estremi una perequazione quando può produrre delle conseguenze così spiacevoli?

Dunque, anche per questo riguardo parmi si debba cercare un componimento. Non dico che queste ultime considerazioni possano valere molto di rispetto

alle altre ragioni addotte per dimostrare più o meno l'inesattezza dei risultati ottenuti nel proposto conguaglio, e perciò una rettificazione allo stesso, ma sono considerazioni di prudenza politica le quali io espongo ai miei colleghi perchè ne facciano quel conto che stimeranno opportuno.

Io finisco, o signori, col manifestare la convinzione profonda che noi usciremo da questa discussione più uniti e concordi che mai; io non mi sono mai assolutamente inquietato del corso di questa discussione e delle sue conseguenze, perchè ho troppa stima de' miei colleghi, apprezzo troppo il patriottismo, il senno che li distingue in tutte le deliberazioni che riguardano lo interesse comune.

Per concretare questo mio pensiero, ed esprimere in una formola quanto a me sembra possibile di fare nelle circostanze attuali, io presenterò al banco della Presidenza una modificazione al progetto di legge. Maturamente ponderate tutte le ragioni che possono dirsi in favore e contro la legge (giacchè, o signori, si può dire che quasi tutte le conosciamo, essendo da sei mesi che si discute in tutti i modi, e colla stampa, e nella Camera, e nei ritrovi questa questione), pare a me che sarebbe accettabile l'uno o l'altro dei temperamenti che io vi propongo.

Per ora io mi limito di esporli in massima; occorrendo, saranno formulati e deposti sul banco della Presidenza.

Eccone intanto il senso:

« Gli aggravii e i disaggravi siano distribuiti in quattro anni ed in ragione di un quarto per anno, e che il Ministero debba presentare di quest'anno un progetto di legge per addivenire ad una nuova perequazione, e che questa perequazione si debba fare in tre anni, cosicchè dopo tre anni si debba presentare la legge del nuovo riparto d'imposta e far cessare quello in corso. »

Questa è una delle mie proposte. Ora ne farò un'altra per agevolare appunto le transazioni, e credo che sarà seguito in questa via da altri; la seconda proposta che ora espongo non è mia, io la ricavai dagli atti della Commissione governativa.

Credete voi, o signori, che essa abbia dimenticato questa parte difficile dell'applicazione della legge? Credete voi che essa non abbia prevedute le varie ed enormi difficoltà della sua applicazione? No, o signori, chè sarebbe un fare grave torto agli egregi personaggi che la componevano.

Fino dal 17 novembre si propose nel seno del Comitato che per qualche anno almeno si dovesse stabilire dei contingenti che corrispondessero alla media di quelle quote che si pagano ora da ciascun compartimento, prendendo la differenza tra quello che si paga ora dai singoli compartimenti e quello che si dovrebbe pagare a tenore del conguaglio presentato.

Questa proposta non fu in nessun modo combattuta intrinsecamente nel seno della Commissione ministeriale; soltanto taluno de' commissari osservò che non

era compito di quella Commissione di entrare in questa via, ma che ad essa spettava trovare il congruaglio e nulla più; che toccava al Ministero bensì di considerare, se per riguardi politici od amministrativi, non fosse conveniente di applicare a gradi il nuovo congruaglio dell'imposta fondiaria, così che la cosa non ebbe più seguito, ma la proposta ed il riparto in base della media citata stanno negli atti di quella Commissione. Io non so se il Ministero li conosca ma è positivo che questo esiste.

Or bene, basandomi su questa proposta, la quale ha già avuto il suffragio di una Commissione ministeriale e peritissima in questa materia, io proporrei, come secondo temperamento, che per i primi due anni si prendesse la media fra quello che si paga e quello che si dovrebbe pagare: e negli altri due anni si accrescesse ancora la media di un quarto per cadaun anno.

Siccome nel terzo anno dovrebbe venir la nuova perequazione, così con le proposte mie non accadrebbe il caso di far sopportare mai per intero gli aggravii. La necessità di una perequazione più sicura è da tutti altamente riconosciuta, e sono persuaso che nessun Ministero potrà durare su quei banchi, se non attende a questa promessa. La necessità di essa si farà poi maggiormente sentire quando la legge comincerà ad essere applicata. Dunque questa legge sarà per certo presentata, e abbastanza in tempo, perchè non si compia il periodo dei quattro anni senza che sia sancita.

E se mai per il sopraggiungere di una guerra si dovesse soprassedere, in tal caso ognuno pagherà quanto dovrà pagare; ma intanto le provincie avranno assestate le loro cose e presi provvedimenti opportuni da poter sopportare maggiori aggravii quando vengano imposti di mano in mano gradatamente.

Io non faccio nessuna questione di amor proprio di queste proposte; si esaminino, si modifichino secondo che si troverà meglio; io certo le fo nel solo intendimento di aprire la via a quei temperamenti che siano vevoli a farci uscire da una situazione estremamente spiacevole per tutti, la quale, se non potrà avere le conseguenze inquietanti che taluni suppongono, è però certamente non giovevole a riaffermare quel sentimento di concordia, di benevolenza, di unità che tutti caldamente desideriamo.

Volgendomi ora semplicemente al Ministero, dirò che io stimo troppo altamente il carattere, l'ingegno, la sagacia dell'onorevole presidente e ministro delle finanze, per dubitare che egli non trovi sotto ogni aspetto necessario di venire ad un accordo, e che egli stesso non appoggi, non dirò le mie proposte, ma proposte di simile natura onde riuscire ad un componimento decoroso ed equo.

È in queste circostanze difficili, o signori, che si mostrano gli uomini capaci di grandi cose, che sanno governarsi secondo l'altezza della loro posizione, rimanere indipendenti e irremovibili nei propositi che stimano convenienti, senza riguardo a nessun interesse particolare, e abbracciarli tutti insieme per con-

ciliarli. Questa fermezza ed altezza d'animo non può essere più necessaria di questo momento.

Io credo che con una deliberazione conciliativa l'unità italiana acquisterà maggior consolidamento colla maggior concordia degli animi. Non dirò mai che la situazione degli animi possa in un caso affievolirla, ma verrà forse conturbata per qualche tempo. (*Movimenti*)

Una voce. No!

LANZA. Io lo credo. Non dubito dell'unità italiana, parlo della concordia degli animi, necessaria più che mai per compiere l'unità nazionale e rassodarla.

Io parlo qui colla mente e col cuore, anzi direi che le mie parole sono più da questo ispirate. Quindi prego gli onorevoli miei colleghi di riguardare le mie parole come dettate dall'ardente desiderio di vedere sciolte le controversie con reciproca soddisfazione, e appagati tutti gli animi, dopo rimosse le troppe esigenze da una parte e dall'altra.

Tale è la mia speranza, tale il mio voto. (*Segni generali di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Jacini.

POSSENTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io avrei già avuto motivo tre o quattro volte di domandare la parola per un fatto personale, ma siccome mi si darà ancora, forse per più volte, occasione di domandarla per lo stesso motivo nel corso di questa discussione generale, io quindi chiederei licenza alla Camera di differire a rispondere in una volta sola, appena saremo vicini alla chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Trattandosi di fatti personali, ella è nel suo diritto; le darò la parola quando la chiederà. Il deputato Jacini ha facoltà di parlare.

JACINI. Io sono di coloro che credono fermamente essere l'attuale progetto di legge la cosa la più radicale e la più ardua che potesse mai essere sottoposta alle deliberazioni del Parlamento italiano. Questa che è per me una verità, è anche come tale sentita profondamente dal paese, come lo dimostra la commozione che si è destata da un'estremità all'altra d'Italia, in un senso od in un altro, ma dappertutto, in seno ai Consigli provinciali, ai municipii, alle famiglie. Eppure sebbene questa verità sia generalmente sentita e ammessa, io credo assolutamente necessario di dire alcune brevi parole per spiegare quello che, a mio avviso, ne è il vero senso: imperciocchè io non posso lasciare nel vago e nell'indeterminato il punto dal quale intendo prendere le mosse, nè una delle precipue circostanze che influiscono grandemente sull'ordine delle idee che mi sono formato in proposito di quest'argomento.

Ho sentito dire molte volte, veramente fuori di questo recinto, ma in una quistione come questa, bisogna tener conto anche di ciò che si ode fuori di quest'Assemblea, ho sentito esprimere un'opinione che sotto un'apparenza di verità, mi pare fatta a posta per confondere le idee.

Si è detto di che cosa si tratta alla fin fine con

questo nuovo progetto di legge? Si tratta di prelevare dal paese un'altra ventina di milioni sotto forma di imposta fondiaria, e in pari tempo di equilibrare meglio l'imposta fondiaria, la quale già esiste del resto in tutte le provincie. Or bene, non è già accaduto altra volta al Parlamento di approvare leggi le quali avevano presso a poco la medesima importanza in quanto all'entità delle somme domandate? E le quali avevano poi questo di più, che esse introducevano di pianta forme d'imposte affatto nuove ed inusitate in parecchie provincie del regno? Ora, perchè vorremmo noi considerare questo progetto di legge con occhio diverso?

Io credo che costoro non hanno ben badato all'indole affatto speciale, ed alla portata affatto eccezionale dell'imposta fondiaria; e mi spiego.

Ogniquale volta s'introduce in un paese una nuova imposta od un aumento d'imposta qualunque, è nella natura della cosa che nelle classi particolarmente colpite da quella, si manifesti, per contraccolpo all'onere che ricevono, uno sforzo, onde riversare più che possono di tale onere sopra altre classi; e così l'imposta tende naturalmente ad espandersi, a diffondersi ed a distribuirsi molto al di là della cerchia nella quale sembrava dover rimaner confinata.

Senonchè questo movimento di espansione, di diffusione e di distribuzione si effettua ben diversamente secondo la diversa natura dell'imposta.

Allorchè si tratta di un'imposta che colpisca valori mobiliari o personali, questo movimento si fa rapidissimo, immediato; quando invece l'imposta colpisce valori immobiliari, il movimento si fa molto più lento, molto più stentato.

Supponiamo che s'introduca un'imposta sopra valori personali e mobiliari, un'imposta, per esempio, su di un mestiere, una professione che prima non era tassata; che cosa avviene? Avviene che l'individuo colpito dalla tassa mette in conto il più che può dell'onere corrispondente al nuovo peso che riceve, agl'individui che si servono dell'opera sua. Questi fanno lo stesso a loro volta, e così il peso passa da una mano all'altra lasciandone un poco per ciascuna, a meno che l'imposta sia così grave da rallentare lo sviluppo della consumazione. Così un'imposta che colpisca valori personali e mobiliari, in poco tempo e solo un po' meno immediatamente di quello che avviene per le tasse indirette, riesce a trasfondersi dovunque e ad incorporarsi nel valore delle cose, nel tasso dei salari, aumentando proporzionatamente quel valore e quel tasso.

Stabilite un'imposta, per esempio, di 20 milioni sopra valori personali e mobiliari; chi ne sente il carico? Un po' tutti; certamente chi la paga è il paese, ma esso la paga per mezzo del concorso diretto ed indiretto di una moltitudine di cittadini, e questo si verifica in un brevissimo tempo. Per conseguenza il carico viene a sentirsi meno.

La cosa è ben diversa allorchè trattasi di un'imposta che colpisca valori immobiliari. I valori immobiliari non possono sfuggire; l'imposta li colpisce imme-

diatamente, sottrae addirittura una parte della rendita esclusiva di una classe particolare di cittadini, di un ramo particolare di ricchezza; e questa rendita poi si capitalizza e rappresenta una somma capitalizzata; così che quando voi dite che imponete 20 nuovi milioni di carichi fondiari, ciò vuol dire che voi sottraete immediatamente un valore capitalizzato di 20 milioni, ossia centinaia di milioni in un colpo dal valore dei beni stabili.

È vero che anche nel caso dell'imposta sui beni immobiliari si verifica il medesimo fenomeno, cioè la tendenza del contribuente a riversare una parte dell'imposta sopra altre classi, fenomeno che viene poscia assecondato dal naturale aumento delle forze produttive. Ma ciò avviene molto dopo, e prima che la produzione aumenti, è avvenuta una sottrazione di centinaia di milioni, che corrispondono appunto ad un aumento di 20 milioni d'imposta capitalizzata.

È dunque facile vedere, come la nazione non s'inganni nell'attribuire alla presente legge un'importanza molto maggiore che non ad altre leggi finanziarie precedenti. L'annuo aumento di venti milioni che essa ci arreca, non è in se stesso una cosa insopportabile. Forse una generazione basterà a veder risarcita la sottrazione; ma è un aumento che si sente molto più di quello che si sentano altre tasse.

Egli è perciò che io credo di non aver esagerato, quando ho detto che questo progetto di legge è la cosa la più radicale, la più ardita che sia stata sottoposta alle deliberazioni del Parlamento. Infatti si tratta di sottrarre alcune centinaia di milioni dal valore capitale degli stabili del regno d'Italia, o, per parlare più precisamente e per venire al nostro caso concreto, dal valore degli stabili di alcune provincie soltanto dello Stato. Quest'ultimo è il lato straordinario della cosa.

Una situazione siffatta, o signori, richiede che noi la esaminiamo bene in faccia, che noi la giudichiamo senza reticenze. Sarebbe puerile voler tacere una parte della verità, ciò servirebbe a nulla.

Il paese non può rassegnarsi a ricevere una legge siffatta, se pienissima luce non sarà stata fatta intorno ad essa. Ho detto avvertitamente *il paese*, e non una parte del paese, poichè bisogna ch'io dica che nessuna parte del regno è contenta di questa legge. Se da un lato vi sono provincie, le quali gridano di più, perchè si vedono colpite straordinariamente, d'altra parte vi sono delle altre provincie, le quali avevano delle aspettative ben diverse da quelle che corrispondono ai risultati della legge medesima.

Esse, ritenendo d'essere molto aggravate, credevano ricevere il desiderato alleggerimento, e invece trovano che presso a poco, stante all'aumento dell'imposta congiunta alla perequazione, rimangono come prima. Dunque è necessario che tutta la luce si faccia.

In quanto a me che difendo la legge, sono persuaso che, quanto più ci addenteremo nelle viscere dell'argomento, tanto più egli è vero ci appariranno incontrastabili alcune imponenti difficoltà, alcuni colossali

inconvenienti che porta con sè questo progetto, ma in pari tempo, a fianco di ciascuna di queste difficoltà, a fianco di ciascuno di questi inconvenienti, ci apparirà evidente del pari una suprema necessità che ci spinge e c'incalza ad accettare l'attuale provvedimento.

Per mostrarmi coerente con quello che ho detto, comincerò immediatamente a non dissimulare gl'inconvenienti gravissimi di questo disegno di legge.

Tali inconvenienti, per quanto mi pare, si riducono a tre principali, i quali, sommati insieme, fanno del caso nostro un caso unico forse negli annali amministrativi d'Europa.

Il primo inconveniente, l'ha accennato poc'anzi alla sfuggita l'onorevole Lanza, consiste nella contemporaneità dei due provvedimenti conglobati nella medesima legge, che sono un aumento vistoso e, in pari tempo, un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Questa contemporaneità complica in un modo straordinario la questione.

Altri paesi si trovarono, come noi, nella circostanza di dover perequare le imposte, ma i medesimi o avevano la fortuna di poter rinunciare ad una parte dell'imposta generale dello Stato, ed allora si trovavano in condizione felicissima, inquantochè non avevano altro da fare che lasciare nello *statu quo* i territori meno aggravati e di disaggravare i più aggravati, rimanendo così indifferenti gli uni, soddisfatti gli altri. Ciò avveniva, per esempio, in Francia nel 1819. Ovvero questi Stati credettero di mantenere la medesima somma generale d'imposta fondiaria di prima, e allora l'impresa riusciva più ardua, perocchè era mestieri diminuire da una parte, aumentare dall'altra. Per altro finchè la misura doveva circoscriversi nei limiti di un semplice conguaglio, se avveniva anche, come avvenne infatti il più delle volte, che gli Stati i quali volevano intraprenderla potessero scegliere il momento più opportuno in guisa da evitare altri ostacoli estrinseci, la cosa procedeva senza troppe difficoltà.

Invece noi ci vediamo costretti di aumentare l'imposta del regno per una ventina di milioni, e in pari tempo di perequare fra di loro i diversi compartimenti catastali, ossia i diversi ex-Stati italiani. E contemporaneamente ci è giuocoforza dover anche perequare internamente taluni compartimenti che prima non si era pensato conguagliare, quali, per esempio, le vecchie provincie e Modena.

Quindi è che allo spostamento dei valori degli stabili derivante dall'aumento dell'imposta generale, si aggiungono gli spostamenti dei valori derivanti dal conguaglio fra i vari grandi compartimenti, e, a tutto ciò, gli spostamenti derivanti dal conguaglio interno dei due compartimenti. I risultati di tutte queste diverse misure già gravi ciascuna per se stessa, accumulati ad un tempo sopra singoli territori, vanno naturalmente a risolversi in uno stato di cose gravissimo, e degno di essere attentamente considerato.

Per questo io credo ottimo il pensiero della Com-

missione della Camera, la quale introdusse un articolo speciale per determinare che il *maximum* d'aumento, per ciò che si riferisce al semplice conguaglio, non possa superare il 60 per cento, e il 65 in alcuni territori dalla legge indicati. Io non dubito che la Camera farà buon viso a questa disposizione ispirata da molta saggezza.

Malgrado questo, è fuor di dubbio che la situazione derivante da tutto questo amalgama di disposizioni radicali simultanee rimane sempre assai grave, anche malgrado il prudente articolo della Commissione.

Or bene, che cosa fare? Egli è certo che se si potessero dividere le due, o per meglio dire, le tre misure in modo che ciascuna dovesse ripartitamente attuarsi, si avrebbero frutti molto migliori. Si dovrebbe incominciare naturalmente dal perequare internamente i vari territori non ancora perequati, poi si perequerebbero i grandi compartimenti dello Stato fra loro; finalmente s'introdurrebbe l'aumento.

Ma possiamo noi far questo nelle condizioni attuali della finanza e della interna amministrazione?

La perequazione generale dell'imposta fondiaria è un provvedimento richiesto da urgenti necessità finanziarie, da principii di giustizia distributiva, da cardini di buona amministrazione. Or bene, noi vediamo che esistono in Italia due compartimenti soltanto in cui non vi sia interna perequazione. Dovrebbe perciò, onde aspettare che questi sieno perequati, la gran maggioranza degli italiani ritardare ulteriormente a ricevere quella salutare, quella indispensabile riparazione?

È doloroso a pensare che nel 1854, allorchè venne sul tappeto il piano di un catasto provvisorio nelle vecchie provincie, non lo si sia accolto. Mi rincresce anche che due anni or sono si sia trascurato un altro progetto dell'onorevole nostro collega Mandoj-Albanese, progetto che io non conosco ne' suoi dettagli, avendone solo un'idea generale, ma che però avrebbe forse potuto metterci sulla buona via e risparmiarci ora molti disturbi.

Ma è inutile entrare in inutili recriminazioni sul passato. Mi limito a dire che nel momento attuale, per quanti riguardi meritino le benemerite provincie quali sono quelle dell'antico regno sardo, e così pure le provincie modenesi, non si può ritardare, per causa loro, la salutare operazione del conguaglio generale dello Stato.

Si potrebbe forse consigliare di lasciare da banda per il momento i due compartimenti non conguagliati, ed intanto attenersi soltanto al resto dei compartimenti? Io dovrei rispondere che se la perequazione ha un senso, ha un'importanza, egli è solo a patto che sia generale. Se si fanno delle eccezioni non vi è più giustizia.

Se non che a taluno potrebbe venire in mente che si possa adottare il partito di provvedere alla perequazione generale ed alla perequazione interna contemporaneamente, lasciando però ad un miglior momento l'aumento dell'imposta.

Ma io non mi sento nemmeno di discutere quest'argomento. Io sono totalmente compreso della gravità della nostra situazione finanziaria, che l'aspettare solamente alcuni mesi a rifornire l'erario mediante risorse che sono ancora le più sicure, come si è l'imposta che proviene dai beni stabili, sarebbe un consiglio affatto inopportuno.

In quanto a me, non lo darei certamente. Anzi credo che sarà ben difficile trovare nella Camera qualcuno che voglia suggerire un'idea simile.

Ebbene allora, qualcun altro potrebbe soggiungere, provvediamo unicamente all'aumento dell'imposta, e lasciamo che intanto si proceda regolarmente, ma senza fretta, alla perequazione per la quale prenderemo tempo. Ma, allora, rispondo, per distribuire quest'aumento d'imposta, come si dovrebbe fare? Lo si dovrà forse distribuire sulla norma degli attuali contingenti? Credo che questa sia presso a poco l'idea dell'onorevole Boggio proposta in un suo emendamento.

Ma gli attuali contingenti furono riconosciuti da tutti come assurdi, come tali che presentano una grandissima disparità di trattamento fra le une e le altre provincie d'Italia. Dunque non si potrebbe seguir questo partito, senza commettere un'ingiustizia ancora più flagrante di quella già esistente.

Se non che potrebbe venire in mente un altro pensiero: nel ripartire l'aumento dell'imposta, facciamo in modo che questo abbia a cadere esclusivamente sui compartimenti che si sono verificati, mediante gli studi della Commissione governativa, come i meno aggravati, e risparmiamo i compartimenti già notoriamente aggravati.

Ma intanto io dico, come si farebbe a determinare il più od il meno dell'aumento d'imposta che si dovrebbe attribuire ai diversi compartimenti prescelti?

O si vuole non appoggiarsi sugli attuali studi della Commissione, ed allora bisogna rifare da capo quasi tutto il lavoro che essa ha già fatto e che serve di base al progetto di legge, quindi gran perdita di tempo; oppure si vuole appoggiarsi su questi studi, ed allora non avremmo altri risultati che quelli che sono ottenuti col progetto governativo; imperocchè tutti sanno che la legge, stante l'aumento d'imposta, porta per conseguenza che solo due compartimenti, Parma e Lombardia, hanno un piccolissimo sollievo, ma che tutti gli altri pochi meglio trattati, rimangono come prima. Dunque non faremmo che ripetere, sotto altra forma, gl'identici risultati.

Certo sarebbe desiderabilissimo che si potesse tenere separato da un certo lasso di tempo, l'aumento dalla perequazione. In altri tempi io raccomanderei questo caldamente. Io ritengo in massima che il vero momento di fare una perequazione è quando si può fare una diminuzione generale d'imposta, anche momentanea, salvo, se occorra, aumentarla l'anno dopo; ma al momento in cui siamo, malgrado tutte queste buone mie ragioni, la nostra situazione finanziaria

richiede che noi riforniamo l'erario e subito, e per rifornirlo bisogna fare la perequazione, e per perequare i grandi compartimenti bisogna perequare contemporaneamente all'interno anche i compartimenti non perequati. Non possiamo fuggire da questa strettoia.

La seconda gravissima difficoltà inerente al progetto di legge, dipende nel momento scelto per instabilire, sia l'aumento d'imposta, sia la perequazione.

È un cardine di buona amministrazione pubblica, che si debbono avere tutti i riguardi nel toccare colle tasse alla proprietà fondiaria, perchè essa è la pietra angolare di tutta l'altra ricchezza; in essa riposano gli elementi più organici, più cardinali, meno soggetti ad alterazione, della vita economica della nazione.

E poichè m'è sfuggita quest'idea, non posso a meno di dichiarare che dissento radicalmente da alcune idee esposte dall'onorevole Sella, il quale vorrebbe che la imposta fondiaria seguisse passo a passo gli aumenti annui della produzione del suolo. Ciò si potrebbe ammettere, tutto al più per una parte. Altrimenti questo riuscirebbe fatale all'agricoltura che versa i tesori nella terra per riceverli a lontana scadenza. Sia ciò detto di sfuggita, perchè non è questo il momento di discorrere di questa gravissima questione.

Del resto poi colgo l'occasione per soggiungere che non intendo colle mie parole di combattere la proposta che l'onorevole Sella ha fatto, in quanto essa possa servire di espediente per attuare una perequazione nell'interno di alcuni compartimenti.

Ma ritornando in questione, l'aumento sull'imposta fondiaria adunque non si dovrebbe fare se non in momenti di grande sviluppo dell'industria agricola. Ora, è questo il tempo favorevole per l'Italia?

In quanto a me non posso dir altro se non che io non sento che lamenti da ogni parte. In una provincia da molti anni vi è fallanza dei principali raccolti; in un'altra si sentono ancora i danni sofferti nella guerra contro gli Austriaci; un'altra ha il brigantaggio. Tutte le provincie hanno dei gravissimi guai.

Noi ci troviamo in Italia in tali condizioni nelle quali uno Stato ben ordinato, dove ciò fosse possibile eseguire, dovrebbe momentaneamente diminuire l'imposta fondiaria e non accrescerla. Noi invece dobbiamo aumentarla. Questa è la fatalità in cui ci troviamo.

Così pure la perequazione dell'imposta fondiaria implica l'idea di perturbazioni d'interessi, di delusioni di aspettative, di urti contro posizioni acquisite, e quindi malcontento.

Or bene, noi siamo costretti ad applicarla in un momento, in cui l'unificazione e la riorganizzazione finanziaria, amministrativa, politica del regno implica a sua volta una necessità di mutazioni di persone, di manomissioni d'interessi; cosicchè noi dobbiamo aggiungere malcontento a malcontento.

Ma si potrebbe ciò risparmiare? È assolutamente impossibile, perchè non solamente per le ragioni sopra dette, non si può ritardare la perequazione, ma, come

avvertì benissimo la relazione della Commissione, quelle medesime leggi di unificazione finanziaria, amministrativa e politica, che sono votate e che stanno per esserlo, suppongono le une come premessa, le altre come conseguenza, il conguaglio provvisorio generale dell'imposta fondiaria appunto.

Dunque, non solamente non possiamo aspettare che passi il malcontento prodotto da altre cause, per aggiungere quest'altra fonte di malcontento; ma è una necessità assoluta passarvi sopra. Se non vi passassimo sopra, noi accumuleremmo ingiustizie sopra ingiustizie.

A proposito di ingiustizia, fu accennata da altri oratori una teoria che potrebbe contraddire al mio ragionamento; e questa sarebbe la teoria della compenetrazione dell'imposta nel valore del suolo.

Io non ripeterò i solidissimi argomenti addotti dai miei amici Allievi nella sua bella relazione, e Galeotti nel suo eloquente discorso di ieri. Mi permetterò solamente di aggiungere una semplice osservazione.

Per riconoscere il valore di una teoria economica non si ha da far altro che di metterla in presenza delle conseguenze della sua applicazione. Ora, quale sarebbe la conseguenza dell'applicazione di questa teoria?

Sceveriamo un momento le imposte che si sono introdotte nei diversi ex-Stati italiani dal 1848 in poi, come quelle che, per la loro mutabilità, non possono essere prese in considerazione, e prendiamo quelle soltanto che si sono sopportate in quei paesi inalterabilmente da due o più generazioni. Risulterebbe che Napoli e Lombardia, che hanno il 40 per cento della popolazione di tutta Italia, applicando quella teoria, cioè considerando come un canone l'imposta che si pagava da più generazioni, pagherebbero il 70 per cento dell'intero carico fondiario.

Risulterebbe poi dai calcoli fatti, il seguente risultato ancora più curioso. Il Piemonte pagherebbe 3 58 per abitante; la Lombardia 10 per abitante; il Piemonte 4 09 per ettaro; la Lombardia 16 13 per ettaro. Dunque il Ticino dividerebbe due paesi, in gran parte situati in condizioni molto somiglianti, sui quali si verificherebbe una differenza da uno a tre fra l'imposta attribuita ad un abitante, e di uno a quattro a quella attribuita ad un ettaro.

Ora, che cosa nascerebbe da questo? Che alcune provincie dello Stato dovrebbero dedurre una porzione considerevole dei propri redditi per sopperire ai bisogni generali dello Stato. E dopo fatto questo, si troverebbero nell'eguale condizione colle altre provincie per contribuire a tutte le altre imposte. Ora ciò costituirebbe la più grande contraddizione e collo spirito dello Statuto e col diritto pubblico che nasce dal fatto delle annessioni. È di diritto pubblico generale in Italia che gli abitanti di ogni territorio debbano contribuire nella medesima proporzione approssimativa d'ogni

loro reddito, a tutti i pesi dello Stato, acciocchè ne resti loro una medesima proporzione per ristaurare le forze produttive, e per far fronte ai bisogni comunali e provinciali. Questo è un diritto supremo davanti al quale tutti gl'interessi privati dei singoli abitanti delle singole classi, devono cedere e scomparire.

Non si può negare, egli è vero, che nell'atto di far valere questo diritto pubblico interno del paese che vuol eliminate le disuguaglianze fra la proporzione in cui ciascuno contribuisce allo Stato e la rendita rispettiva, avviene che il ceto dei possidenti di un territorio che già pagava molto, si trovi in una condizione migliore del ceto dei possidenti di un altro paese il quale per mettersi al livello è costretto a fare un salto, e a vedersi danneggiato ne' suoi interessi.

Questa è una calamità che colpisce certi individui, certe classi di intere provincie, della quale l'uomo politico può tener conto, e di ciò saprò appunto tener il debito conto sulla fine del mio discorso. Ma tali fatti non derogano al diritto.

Dunque, o signori, malgrado tutte le circostanze sfavorevoli in cui siamo, per pensare ad applicare conguaglio dell'imposta in questo momento, noi commetteremmo la massima ingiustizia se tardassimo ad applicarla, mentre si votano altre imposte, mentre si unificano gli ordini amministrativi.

Resta il terzo ed ultimo ordine di inconvenienti, contenuti nella presente legge, che consiste nel metodo che è stato adoperato per stabilire i contingenti di imposta, metodo che indubbiamente presta il fianco a molte e molte obiezioni. Se non che io sarei un poco stanco, e se la Camera mi permette un po' di riposo...

Voci. A domani!

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani.

Prego i deputati i quali hanno proposto, od intendono proporre emendamenti generali, e di massima, a volerli al più presto possibile consegnare alla Presidenza, affinchè possano essere trasmessi per tempo alla Commissione, e questa sia così in grado di farne quell'accurato e diligente esame, che è necessario per darne il suo ponderato avviso.

Voci. E questa sera?

PRESIDENTE. Questa sera vi dovrebbe essere relazione di petizioni, ma credo che la Camera è abbastanza faticata da questo gravissimo argomento che si dibatte, e se ne possa per questa sera prescindere. (*Sì! sì!*)

Prego i signori deputati d'intervenire domani al più presto possibile.

La seduta è levata a ore 5 40.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.